

SENATO DELLA REPUBBLICA

225ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2024

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

IANNONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 26 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Omissis

Discussione del disegno di legge:

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (Relazione orale)(ore 16,13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1222.

I relatori, senatori Salvitti e Lotito, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Salvitti.

SALVITTI, relatore. Signora Presidente, colleghi, ci apprestiamo a votare un decreto-legge molto importante, fondamentale nella linea e nel tracciato che abbiamo delineato in questi anni: quello che il Governo Meloni ha fatto in questi anni ovvero individuare una rotta sulla quale si stanno muovendo tutti i provvedimenti in essere.

Mi corre l'obbligo di ringraziare innanzitutto tutti i Commissari della 5ª e della 6ª Commissione che hanno dimostrato una grande attenzione al provvedimento. C'è stato un lavoro proficuo da parte di tutti, sia della maggioranza che dell'opposizione, per far sì che questo provvedimento potesse essere il più utile possibile al Paese.

Sono intervenuti diversi emendamenti, anche al di là di quelli presentati come relatore, insieme al collega Lotito. Mi fa piacere che ci sia stato un coinvolgimento totale di tutte le forze politiche. È un provvedimento che abbraccia più aree, più settori del nostro Governo, del nostro Stato, con particolare attenzione per quanto riguarda le finanze, gli enti locali, e tutti quei provvedimenti di proroga che possono aiutare, soprattutto nell'ambito degli enti locali, l'attività di sviluppo e di crescita del nostro Paese.

Un'attenzione dimostrata soprattutto dalle approvazioni che ci sono state e soprattutto un lavoro di sintesi importante che è stato fatto su un argomento specifico, quello degli enti locali, dove siamo riusciti, anche grazie al contributo da parte delle opposizioni, a far sì che si potessero approvare degli emendamenti importanti e fondamentali, per far sì che anche i piccoli Comuni potessero ritenersi sollevati rispetto a delle incombenze di carattere burocratico.

Tra gli emendamenti importanti che posso citare, uno è quello relativo alla facilità dell'entrata in servizio dei segretari comunali, in modo tale da garantire, anche ai piccoli Comuni, di fare più velocemente e di essere più attrattivi rispetto a queste figure professionali, importantissime e fondamentali per l'attività degli enti locali stessi.

Si è intervenuti nell'ambito fiscale. Siamo intervenuti con un importante emendamento, che è quello relativo al concordato preventivo biennale, che sicuramente, al di là di quelle che sono le dichiarazioni che ho letto sugli organi di stampa in questi giorni, probabilmente deve essere spiegato meglio. Noto, infatti, delle difficoltà di comprensione del provvedimento che abbiamo approvato, soprattutto di quelli che sono gli obiettivi posti all'attenzione della Commissione, che hanno generato un'approvazione in tal senso.

È stato approvato un emendamento molto importante. Una modifica normativa consente il salvataggio della fondazione Santa Lucia, un presidio ospedaliero fondamentale, non solamente per Roma, ma che rappresenta un'eccellenza nazionale. Quindi, una serie di provvedimenti importanti, che hanno consentito l'arricchimento di un decreto-legge così come è stato portato oggi in Aula per essere approvato.

Certo, si sarebbe potuto fare di più. Probabilmente, i tempi contingentati, dettati dall'approvazione di un decreto-legge datato 9 agosto, hanno fatto sì che i lavori fossero concentrati nei giorni. Pertanto, ringrazio i Commissari per la disponibilità che hanno dimostrato, in termini di orario e di presenza, anche nei giorni festivi. Questa è una dimostrazione di attenzione verso l'Italia, verso la crescita del nostro Paese, che noi, attraverso l'approvazione di provvedimenti come quello di oggi tendiamo a portare avanti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lotito.

LOTITO, *relatore*. Signor Presidente, dopo la relazione esaustiva fatta dal mio collega, Giorgio Salvitti, c'è poco da dire. Vi sono alcuni temi fondamentali che sono stati affrontati e che rappresentano sicuramente delle novità. Mi riferisco alla lotta alla pirateria, che sicuramente porterà dei ricavi importanti e soprattutto debellerà un'azione in mano alla criminalità organizzata, che oggi gestisce questa attività. Soprattutto, determinerà il rispetto di quelli che sono i valori sia della società, ma soprattutto i valori delle azioni che vengono messe in campo per debellare questo fenomeno.

Noi abbiamo emanato una norma, che purtroppo poi ha avuto scarsa applicazione, per delle criticità che sono emerse. Noi abbiamo inteso, d'accordo con l'Agcom e d'accordo con le autorità preposte, di andare a rimuovere queste criticità. Lo abbiamo fatto con una norma che, attraverso un emendamento, risolve tecnicamente tutti i problemi.

Abbiamo puntato la nostra attenzione soprattutto su alcune iniziative di carattere fiscale che sono fondamentali per rimettere in moto l'economia e dare certezza del diritto a coloro che, dal punto di vista formale, si sono trovati imbrigliati in determinate situazioni. La scelta che abbiamo fatto è quella di uno strumento che tutti volgarmente chiamano concordato (detto quasi come se fosse un condono, invece è un concordato preventivo), che consente ai contribuenti di avere certezza del diritto poiché permette, una volta per tutte, di allinearsi con il sistema fiscale e dare certezza della correttezza del loro comportamento.

Cito inoltre tutta una serie di iniziative che abbiamo adottato sulle ZES e nei Comuni, al fine di facilitare e rimuovere tutte quelle norme che imbrigliavano l'azione delle pubbliche amministrazioni, soprattutto quelle locali, nell'approvazione dei bilanci. Nel caso della Sicilia, abbiamo messo in moto un meccanismo - capisco che qualcuno non lo condividerà - che dà la possibilità, con gli stessi poteri che sono stati dati a Roma, di risolvere il problema del termovalorizzatore e della criticità idrica che attanaglia la Regione Sicilia.

Insomma, abbiamo adottato una serie di iniziative - lo ripeto - in un clima di grande collaborazione anche con le opposizioni (che hanno dimostrato grande senso di responsabilità), accogliendo alcune iniziative a loro giudizio importanti, come ad esempio quella relativa al *bonus* psicologo, che ritenevamo essere un'iniziativa giusta da portare avanti. Abbiamo lavorato con spirito di collaborazione e in modo indefesso: lo dico perché tutta la giornata di domenica l'abbiamo trascorsa a cercare delle mediazioni su alcuni punti che poi sono state trovate; tali mediazioni hanno consentito di redigere un testo che porterà dei grandi risultati, contrariamente a quello che qualcuno vuole far credere parlando di iniziative corporative. Non sono iniziative corporative, ma di buon senso, basate proprio sul riscontro dell'inefficienza di alcune posizioni; abbiamo rimosso questa inefficienza in modo concreto, partendo dai territori per cercare di dare risposte concrete ai problemi dei cittadini.

Questa è la nostra iniziativa e Forza Italia l'ha qualificata con alcuni punti particolari, non ultima quello sulla pirateria, ma anche con altre attività come quella riguardante il commissario

straordinario in Sicilia e alcune situazioni specifiche che sono state cassa di risonanza per i territori e che hanno trovato accoglimento proprio sul presupposto che si tratta di iniziative che trovano la convergenza di tutte le forze politiche.

Ringrazio pertanto nuovamente le Commissioni per il loro lavoro e i Presidenti delle Commissioni Calandrini e Garavaglia, che hanno consentito un lavoro puntuale e soprattutto condiviso, all'insegna delle mediazioni e del risultato pratico. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1222 (ore 16,22)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Damante. Ne ha facoltà.

DAMANTE (M5S). Signor Presidente, certo che a sentire le affermazioni dei relatori mi viene un po' da sorridere; anche loro hanno sorriso guardandoci e c'è un motivo. Mi riferisco al fatto che noi abbiamo una visione totalmente diversa rispetto a questo provvedimento che oggi discutiamo in Aula: forse nelle intenzioni avrebbe dovuto essere veramente un atto finalizzato a decidere importanti misure a favore dei cittadini; ahimè, è solo una scatola vuota o, meglio, un calderone in cui trovano spazio misure che poco incideranno sulla vita delle persone e soprattutto delle imprese.

Per far crescere il Paese servono misure strutturali, una visione, una politica industriale che guardi al medio e lungo termine. Oggi, invece, siamo di fronte e ci troviamo a votare quasi solamente misure che guardano all'immediato, come ad esempio il *bonus* Natale, di cui abbiamo sentito tutti parlare sui giornali.

Si tratta di un emendamento del Governo che io stessa ancora non ho ben capito: abbiamo capito che hanno stanziato 100 milioni di euro per dare 100 euro a determinate categorie di lavoratori, ma chi è la veramente la platea di questi beneficiari? Ci sono tanti paletti e tante condizionalità che rendono veramente impossibile capire la norma: fino a quando ero solo io a non capirla poco male, se non fosse che anche il Vice Ministro, venuto in audizione, ha dichiarato che ci saranno una circolare e dei correttivi per chiarire meglio la platea dei beneficiari. Dico quindi chiaramente - come abbiamo detto anche in Commissione - che si tratta di un atto confuso e discriminatorio, che conferma di essere quello che è, ossia una manchetta in vista delle elezioni regionali. (*Applausi*).

Ancora più assurda è stata l'affermazione del Vice Ministro in audizione: una provvidenza con cui si potrà acquistare un giocattolo ai bambini. In realtà, caro Vice Ministro e cari colleghi della maggioranza, quei bambini hanno bisogno di tutto, dalle scarpe ai vestiti e un accesso alla scuola sereno (*Applausi*), però il Vice Ministro ci dice che ci saranno dei correttivi, come fa sempre questo Governo, in ogni atto che porta in Commissione e in Aula. Ormai vi abbiamo conosciuto, infatti: voi siete quelli del "poi" (poi facciamo; poi miglioriamo; poi correggiamo; poi faremo una circolare).

E che dire delle zone economiche speciali (ZES), all'articolo 1 e all'articolo 8, fondamentali per lo sviluppo del Mezzogiorno? Ebbene, per queste ZES, che dovevano risolvere il problema del Mezzogiorno, sono stati stanziati, sì, 1,6 miliardi di risorse aggiuntive solo per l'anno 2024, ma non si tratta di risorse nuove, bensì della sottrazione di risorse destinate ad altre finalità. (*Applausi*). Si veda l'esempio dei 750 milioni di euro del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC): qual è la motivazione? Non scade a giugno 2026: l'allegato 3 del *dossier* dell'atto fa vedere quali progetti verranno accantonati, mentre avrebbero potuto anche essere attuati in seguito. E la colpa non è dei cittadini, né delle Regioni, ma del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, che è al 18 per cento dello stato d'avanzamento della spesa del PNRR e, ancora, del PNC.

E noi cosa facciamo? Togliamo quelle risorse che servono allo sviluppo del Sud per accontentare e far bello un Ministro - che ormai fu Ministro, visto che sta andando a Bruxelles - che aveva individuato soltanto 1,8 miliardi per una ZES unica del Mezzogiorno, che è impossibile coprire solo con tale importo.

La ZES unica al Mezzogiorno non serve, perché abbiamo tolto le specialità, ma soprattutto senza un piano infrastrutturale non abbiamo risolto il problema del Sud. Il Sud - e lo dice una che viene dal profondo Sud - non ha bisogno di piccoli incentivi, ma di certezze e questa ZES stanZIA somme soltanto per un anno, il 2024. Ma un'impresa investe solo se ha l'incentivo per un anno? Occorre almeno per un triennio, perché bisogna parlare a lungo raggio con le imprese, dando certezza delle azioni.

E ancora, se dal PNC si tolgono le infrastrutture necessarie per rendere organico il sistema produttivo al Sud e infrastrutturare, cosa ce ne facciamo di questo Sud? Poi però ieri, all'inaugurazione della Fiera del Levante a Bari, ho sentito la Meloni dire che quest'anno il Sud è stato la locomotiva economica dell'Italia, a differenza degli anni passati: nel 2023 il PIL del Sud è cresciuto più della media nazionale, l'occupazione è aumentata in misura maggiore rispetto al resto d'Italia e gli investimenti sono cresciuti del 50 per cento. Signor Presidente, ma che affermazione è? Solo propaganda mistificatrice della realtà, che non è neanche vera, perché basta andare a vedere negli anni passati: già agli inizi degli anni '80 e nella metà degli anni '90, il tasso di crescita del prodotto interno lordo per abitante nel Mezzogiorno d'Italia aveva superato il corrispondente tasso di crescita nazionale circa un anno su tre. Lo stesso è accaduto nel medesimo lasso di tempo al tasso di crescita del prodotto interno lordo per abitante nelle isole. Lo stesso è accaduto fra la metà degli anni '90 e i primi della decade in corso, e la Meloni non c'era.

Quindi non è l'azione che sta facendo questo Governo che porta ogni tanto questo PIL (*Applausi*) ad alzarsi nel Mezzogiorno, ma sono i piani regionali di sviluppo locale che vengono attuati e i programmi nazionali che invece questo Governo appositamente sta smantellando.

E, ancora, ripeto che il Sud ha bisogno di un approccio diverso. Abbiamo bisogno di reali allocazioni di risorse per realizzare le infrastrutture - senza sottrarle ad altri programmi - e, soprattutto, di una politica con un approccio meno democristiano dello sviluppo da Cassa del Mezzogiorno. Non vogliamo più sentire quella parola. Vogliamo una politica industriale di attrazione di investimenti, anche per cambiare il paradigma. Non voglio più sentir dire "resto al Sud", ma "vengo al Sud". (*Applausi*). Voglio imprese che vengono a investire al Sud; imprese estere, dotate di una visione.

Arriviamo ora all'emendamento famoso che amplia i poteri del governatore della Regione siciliana Renato Schifani. Il governatore qualche giorno fa passeggiava qui, nelle Aule del Senato, caldeggiando tale emendamento. Noi siamo ad esso contrari nel merito, come ho detto in Commissione, e soprattutto perché, come già hanno dimostrato le associazioni ambientaliste che hanno presentato un ricorso, non c'è attualmente alcuno stato di emergenza inerente alla gestione dei rifiuti in Sicilia. C'è invece un disperato bisogno di guardare agli affari che conseguono alla costruzione degli inceneritori, che cancelleranno ogni progresso ottenuto nel perseguire la raccolta differenziata. Una raccolta difficile in Sicilia, dopo dieci anni di Governo di centrodestra. Ricordo infatti che le percentuali di raccolta differenziata a Palermo e a Catania, governate dal centrodestra, è ancora al 20 per cento. (*Applausi*). Ciò in spregio alle direttive europee, tenute in debito conto solo quando sono i cittadini a pagarne le conseguenze.

Stando così le cose, non può che trovarci del tutto contrari soprattutto la nomina di un commissario straordinario senza il requisito della straordinarietà e la reale scadenza del mandato e soprattutto senza i limiti imposti dalla legge del codice degli appalti. Le deroghe non riguardano il diritto europeo dei contratti pubblici e neppure le misure antimafia; questo ha dichiarato Renato Schifani ieri alla stampa locale in Sicilia. Per placare le polemiche dice che serve soltanto per tagliare i tempi di alcuni passaggi amministrativi e accelerare la fase di progettazione.

Presidente, così però ci troviamo di fronte allo stravolgimento della Costituzione perché, come ho detto in Commissione, il presidente Schifani ha dei problemi ad affrontare il dibattito pubblico. I termovalorizzatori per essere inseriti in un piano stralcio ed essere approvati, così come prevede la norma sul codice degli appalti, deve prevedere un dibattito pubblico.

Lo stravolgimento della Costituzione e la concentrazione di poteri enormi nelle mani di una sola persona, uniti alla totale discrezionalità sulla durata dell'incarico, fanno di Schifani non solo il presidente della Regione, ma un viceré. Manca la cerimonia di incoronazione, ma i poteri sono i medesimi. (*Applausi*).

Trovo la crisi istituzionale nel quale questo Governo sta precipitando la Patria ancora più complessa e profonda se inquadrando questa nuova figura di viceré di Sicilia nella più ampia strategia di demolizione delle istituzioni democratiche che questo Governo sta perseguendo. Il Governo Meloni continua con l'occupazione delle posizioni di potere della Nazione, lo stravolgimento della Costituzione, il cambiamento della forma di governo in Italia con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, l'annullamento di fatto del bicameralismo e delle funzioni del Parlamento.

Per quanto mi riguarda, fino a che mi consentono di esplicitare le mie funzioni di parlamentare, voglio ricordare a tutti noi - se la storia può insegnarci qualcosa - che quando Roma, tra le cui rovine viviamo oggi, concentrò troppo potere e denaro nelle mani dei pochi, la Repubblica venne cancellata per dare spazio agli imperatori. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Claudio. Ne ha facoltà.

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo discutendo di un tipico decreto di manutenzione e quindi cerco di limitarmi al merito di ciò di cui si parla. In altre parole, non stiamo cambiando il mondo, ma stiamo facendo alcuni piccoli interventi che possono essere utili.

Approfitto di quanto è stato approvato per ricordare che è vero, come ha appena detto la collega Damante, che spesso si parla del poi, ma il poi tante volte è legato a tutta una serie di obblighi che, nostro malgrado, ci costringono ad aspettare i dati del PIL e del *deficit* e la revisione dell'ISTAT. Ne abbiamo avuto un esempio proprio durante l'esame di questo decreto-legge, quando l'ISTAT ci ha comunicato la revisione dei numeri macroeconomici per gli anni in corso e, quindi, anche per gli anni futuri. In certi casi stiamo parlando di questioni sostanziali che poi magari vedremo.

In realtà, dentro questo decreto-legge ci sono alcune cose che erano il poi del passato. Faccio un esempio tipico. Ripeto: stiamo parlando di manutenzione e non stiamo risolvendo i problemi del mondo, ma i problemi di qualche categoria. Una di queste categorie è quella di chi, come attività economica, si occupa di turismo all'aria aperta. E non è poco: sembra una cosa residuale, mentre il numero di persone che accedono alle attività ricettive all'aria aperta in Italia (campeggi, per intenderci, così almeno sappiamo di cosa parliamo) è molto rilevante e la contribuzione al PIL vale esattamente quanto quella dell'esportazione di un manufatto di alta tecnologia che in certi casi ci lascia stupefatti e ci fa dire quanto siamo bravi e quanto è brava la nostra industria. Dal punto di vista dei conti dello Stato, un banale campeggio in realtà contribuisce alla nostra crescita esattamente nello stesso modo, perché significa soldi da parte di stranieri che arrivano nella nostra economia, aiutandoci ad avere più agio e più possibilità di spendere anche per questioni molto importanti quali le detassazioni, gli incentivi e i rinnovi dei contratti. Se non hai un incasso da una parte, difficilmente, con le regole attuali, potrai avere una spesa dall'altra parte (anche la più importante, come quella per la sanità). Non è mai una cosa staccata da un'altra.

In tre Governi della scorsa legislatura ho sempre provato a far passare la norma di minimo buonsenso che chiarisse che una casa mobile è mobile. Sembra strano farlo capire, ma in realtà, a quanto pare, il concetto che una casa mobile sia mobile non passava all'interno della macchina dello Stato perché qualche zelante burocrate, in qualche ufficio, con nessun tipo di omogeneità all'interno dello Stato (dipendeva dalla fortuna del luogo dove il campeggio era dislocato), diceva che non importa che ci sono le ruote, ma che interessava lo scarico. E se per caso c'era uno scarico, allora doveva pagare l'IMU. Da lì venivano fuori dei contenziosi assolutamente assurdi che poi, ovviamente, si concludevano con la ragione del povero campeggiatore. Tuttavia, capite bene che quella che doveva iniziare come una pacifica attività imprenditoriale (o, peggio ancora, una vacanza) diventava un incubo.

Finalmente, dopo tanti "poi" e dopo tante situazioni (Governo Conte I, Governo Conte II e Governo Draghi) in cui questa cosa non era mai riuscita a essere sistemata, adesso è andata a posto, con grande soddisfazione degli operatori del settore.

Piccole cose? Sì, piccole cose. E infatti ho detto che stiamo parlando di manutenzione. Sono però piccole cose che contribuiscono, man mano, a costruire uno Stato meno illogico e più semplice per chi deve fare impresa e fruire dei relativi servizi.

Altra piccola cosa riguarda l'attività legata al settore della cultura. Se delle eccellenze di maestri di musica arrivano in Italia per studiare, questo va anche al di là dell'introito del singolo maestro.

Ciò significa uno strumento di promozione e di lustro dell'Italia nel mondo, perché, quando questo maestro andrà a esibirsi nei teatri e nelle orchestre di tutto il mondo, nel suo *curriculum* ci sarà, come fiore all'occhiello, che è riuscito a studiare alla Accademia musicale Chigiana a Siena, o a Imola o alla scuola di musica di Fiesole. Queste eccellenze sono delle vere bandiere per l'Italia. Ringrazio veramente tutti i colleghi, perché, sebbene tante volte ci si divideva, questa misura è stata approvata all'unanimità e ciò significa che c'è un consenso totale da parte di quest'Aula.

Era la proroga di un finanziamento per il 2027 e, quindi, non è un poi, ma è un guardare un po' avanti. È evidente che accademie di questo livello devono avere la possibilità di

programmare i lavori e non possono pensare di iniziare adesso un'attività didattica che poi finisce nelle nebbie.

Ringrazio tutti i colleghi che hanno supportato questa idea e il Governo che l'ha recepita. Sarebbe però opportuno fare uno sforzo minimo, perché, se siamo tutti d'accordo, bisognerebbe renderla strutturale, per non finanziarla quattro o cinque anni - come avviene - ogni volta in modo sporadico.

Questo vale anche per gli altri interventi di carattere fiscale inclusi all'interno di questo decreto; piccole cose che vanno, però, nella direzione corretta. Dato che bene o male intuiamo qual è la direzione corretta, vediamo di prendere queste cose recepite con un consenso unanime come modello per quello che vogliamo fare in futuro. Io penso che ci sarebbero meno litigiosità in quest'Aula e, dall'altra parte, più soddisfazione da parte dei cittadini, perché si troverebbero in uno scenario un po' più sgombro da certe pastoie burocratiche eredità di un lontano passato. In certi casi si vanno a sanare questioni che veramente risulta incredibile pensare da quanto tempo sono state strutturate.

Queste cose sono visibili - e questa è, se possibile, un'attività di cui il Parlamento deve essere fiero - grazie all'attività dei parlamentari sul territorio, perché non sempre è possibile rendersi conto che qualcosa non quadra. Il parlamentare, in quanto rappresentante dei cittadini, in certi casi riesce a captarlo sul territorio e lo trasferisce in un suo emendamento, che deve ricevere il rispetto che merita. E qui mi riaggancio a quanto aveva detto a inizio di seduta il collega Romeo: cerchiamo, per quanto possibile, di capire che i vagli di ammissibilità non hanno con sé soltanto un aspetto che inerisce alla soddisfazione del singolo parlamentare che ha faticato, che ha pensato di mettere giù un emendamento, ma spesso e volentieri hanno dietro delle storie che magari potrebbero avere un consenso unanime. Cerchiamo di rendere tale procedura la più trasparente possibile. Dietro ogni emendamento scartato, ci sono numerose richieste e delusioni da parte di chi invece vorrebbe, magari a buon diritto, trovare sanata una situazione analoga a quelle che prima ho delineato e che siamo riusciti a sanare. Invece, purtroppo, la pallina non ha girato dalla parte giusta della roulette e quindi non ha funzionato.

Un minimo di rispetto per tutti gli emendamenti presentati dalla maggioranza e dall'opposizione deve essere - secondo me - la nostra bussola per il lavoro futuro. Questo è stato un caso particolare, perché c'era pochissimo tempo per lavorare. Per i decreti futuri, mi auguro che ci sarà più tempo per valutare quanto c'è di buono nelle proposte dei singoli parlamentari. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Losacco. Ne ha facoltà.

LOSACCO (PD-IDP). Signora Presidente, registro con favore l'intervento del senatore Borghi Claudio, che, a differenza dei toni utilizzati da altri colleghi della maggioranza, ha definito questo provvedimento un decreto di manutenzione.

Io lo definirei un decreto di manutenzione pasticciato, con interventi a volte anche inutili e dannosi; lo specchio fedele di una politica economica senza prospettiva, senza una visione d'insieme del tessuto produttivo, pensato e alimentato come un coacervo di corporazioni in competizione reciproca nell'allocazione delle risorse, dei benefici fiscali, delle proroghe, delle norme di maggiore vantaggio. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di ridurre il brusio, perché è davvero complicato ascoltare. Vi ringrazio.

LOSACCO (PD-IDP). Il decreto *omnibus* viene alla luce il 9 agosto, mettendo insieme una serie di norme senza alcun filo logico. Il testo originario vede un credito di imposta per gli interventi del Mezzogiorno ancora non adeguatamente finanziato; vede misure di carattere economico con impatto sull'attuazione del Piano nazionale complementare, a cui però sono state sottratte risorse, nonché norme su società a controllo pubblico, sul sistema di istruzione, formazione e ricerca, su attività culturali, sugli investimenti nel Continente africano e sugli enti territoriali.

Insomma, la sostanza evidenzia un provvedimento non solo pasticciato - come dicevo prima - ma anche inutile, perché non risolve e neppure mette in una prospettiva di risoluzione tutta una serie di nodi, a conferma della poca cultura riformatrice del Governo.

Il quadro, se è possibile, è stato ulteriormente peggiorato in Commissione tra tempi contingentati, mancata collaborazione del MEF sui pareri agli emendamenti e mediazioni dentro la maggioranza avvenute tutte in sede extraparlamentare.

La prima versione per l'accesso al concordato preventivo per gli evasori senza sanzioni, con il pagamento di una tassazione simbolica per gli anni di imposta 2013-2018, era un vero e proprio schiaffo ai contribuenti onesti. Anche la versione definitiva, dopo le svariate proteste,

non muta la sostanza, l'idea che anche gli evasori possono rientrare in un sistema di vantaggio fiscale. Il concordato preventivo, tramite lo strumento del ravvedimento, è un pessimo messaggio verso tutti quelli che, a costo di enormi sacrifici, hanno sempre mantenuto un rapporto virtuoso con il fisco.

Riflessioni a parte meritano due pacchetti di norme: quelle sulla giustizia e quelle sul *bonus* Natale, che si iscrivono pienamente nella deriva ideologica che il Governo ha imboccato su queste materie. Sulla giustizia - proprio nelle settimane in cui, con il decreto sicurezza, si introducono 20 nuove misure tra inasprimento delle pene e nuove fattispecie di reato, seguendo in questo la logica di un populismo penale inefficace ai fini della sicurezza - si finge di mostrare il volto feroce come nel caso dei gestori del servizio di accesso alla rete per omessa segnalazione di IP pirata. Ma poi questo giustizialismo a buon mercato si scioglie come neve al sole quando, dall'altra parte, non c'è un capro espiatorio da dare in pasto all'opinione pubblica per palesarsi come insofferenza alle regole. Insofferenza alle regole è quella che si ritrova nella totale deroga alle norme del codice degli appalti per il commissario rifiuti della Sicilia, a cui viene conferita tale facoltà anche per interventi riguardanti la siccità, senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica. È quella che continua sul fronte delle regole urbanistiche e catastali delle procedure edilizie: si assiste a disposizioni come il superamento catastale degli allestimenti mobili nei campeggi, alle regole della doppia conformità per taluni manufatti.

Unica nota positiva del provvedimento sono alcune disposizioni sul fronte degli enti territoriali che, grazie all'iniziativa dell'opposizione e agli emendamenti depositati, hanno risolto alcune delle problematiche del comparto. Il massimo, però, lo si raggiunge con il *bonus* Natale, misura manifesto per la prossima campagna elettorale, che invece riguarderà una platea ristrettissima di persone, escludendo dal beneficio i contribuenti con figli nati fuori dal matrimonio: una vera e propria discriminazione di Stato costruita da un Governo che crea bambini di serie A e di serie B per rincorrere e alimentare la loro farisaica idea di famiglia.

E allora, Presidente, questo Governo si accinge a scrivere la sua terza manovra e la canzone resta sempre la stessa: non ci sono risorse, dobbiamo tenere in ordine i conti pubblici. Ma la verità è che, dietro questi obiettivi che - vale la pena ricordare - hanno riguardato tutti i Governi degli ultimi trent'anni, si cela un vuoto di idee senza precedenti su come dare spinta e competitività alle nostre imprese; su come fare in modo che lo sviluppo economico cammini di pari passo con la transizione ecologica; su come costruire un sistema più equo e più giusto sia dal punto di vista fiscale, sia da quello del rafforzamento della concorrenza del libero mercato. Nulla di tutto questo si è visto fino ad ora. Nulla di tutto questo si trova nel decreto-legge in esame, che invece ben fotografa i vizi e i limiti di questo Governo nelle materie fiscali e della crescita economica. Diminuiscono i soldi e si tagliano i servizi a partire dalla sanità. Ma, nel frattempo, il debito comincerà a scendere solo dal 2027, e non per garantire la coesione sociale e i diritti delle persone, ma solo per garantire gli interessi innanzitutto di elusori ed evasori; solo per rincorrere il disegno di un'autonomia differenziata che - stando alle ultime notizie sui livelli essenziali delle prestazioni (LEP) - sta facendo rientrare dalla finestra sotto mentite spoglie il principio della spesa storica, ossificando per sempre disparità non solo tra Nord e Sud, ma anche tra centri urbani e aree interne.

Signora Presidente, come Partito Democratico ci opporremo con forza a questo provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO (FdI). Signora Presidente, colleghi, come è stato detto prima, il provvedimento in esame è importante e riguarda varie misure di carattere fiscale e ordinatorio ed è anche legato a incentivi importanti in termini di economia e di sviluppo dei territori; basti pensare alle misure sulla zona economica speciale (ZES). È stato detto che noi tagliamo piuttosto che investire. Eppure, un provvedimento in cui si raddoppiano gli investimenti sulla ZES, aggiungendo 1,6 miliardi alla dotazione iniziale, che era già importante, non mi sembra punti a tagliare, piuttosto a cercare di dare una copertura importante in termini di risorse a quegli imprenditori che realmente vogliono investire e non vogliono aspettare semplicemente la manna dal cielo.

Il provvedimento prevede altresì una *flat tax* per chi trasferisce la residenza in Italia: portiamo da 100.000 a 200.000 euro la tassa forfettaria per quei cittadini. Si tratta di un provvedimento di equità sociale sicuramente importante, che dà un altro segnale anche alle casse dello Stato. Ci sono misure fiscali nel campo dello sport che, in un'ottica di semplificazione, prorogano le agevolazioni IVA delle associazioni sportive dilettantistiche e che apportano alcuni chiarimenti relativi al regime IVA per l'erogazione di corsi e attività sportive invernali, per contrastare la

concorrenza in materia fiscale che arriva da altri Paesi. Ci sono i provvedimenti che riguardano le famiglie sfollate a seguito del crollo di un ballatoio di una delle vele di Scampia, in cui hanno perso la vita tre persone. Per i 220 nuclei familiari destinatari dei provvedimenti di sgombero per inagibilità dopo il crollo, il Governo ha previsto un contributo mensile fino a che non troveranno una sistemazione stabile e comunque entro la fine dell'anno 2025. Una somma aggiuntiva è prevista anche per le famiglie con persone anziane e disabili. La risorsa del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) è pari a oltre 2 milioni di euro e sarà gestita dal Comune di Napoli. Si tratta, quindi, sempre di un investimento negli enti locali.

Ci sono le risorse per il turismo dei Comuni colpiti dalla mancanza di neve. Sono stati stanziati ben 13 milioni di euro a sostegno del turismo dei Comuni situati all'interno dei comprensori delle aree sciistiche della dorsale appenninica colpiti dalla diminuzione delle presenze turistiche causata dalla mancanza di precipitazioni nevose nel periodo dal novembre 2023 al marzo 2024. Le risorse saranno destinate alle imprese turistiche operanti nei Comuni dei comprensori delle aree sciistiche della dorsale appenninica che, nell'arco di tempo preso in considerazione, hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 30 per cento. Con questo intervento ribadiamo ancora una volta il nostro impegno a sostegno della montagna italiana, che si conferma *asset* strategico per il comparto anche nel periodo estivo, tanto da far segnare un aumento delle presenze rispetto a quelle dell'anno scorso. Il Governo sta dalla parte delle imprese che contribuiscono fortemente a trainare l'economia nazionale.

Sono previste anche misure di chiarimento per il versamento di imposte a favore di enti locali e l'applicazione della legge della *spending review* per quanto riguarda le Regioni.

C'è il tanto vituperato *bonus* Natale, che è comunque una misura importante a sostegno delle famiglie: 100 euro a fine anno possono sembrare pochi, ma anche molti per chi ha difficoltà economiche importanti, visto che lo abbiamo destinato a coloro i quali hanno una soglia di reddito sotto i 28.000 euro con un coniuge e un figlio a carico.

È stato detto che la norma non è chiara. Ebbene, il sottosegretario Leo - ho assistito alla audizione - ha precisato i contorni di questa norma, che derivano anche dalla necessità di inquadrarsi in un articolo ben preciso del Testo unico sui tributi e, quindi, ha delle caratteristiche dovute a questo. Chiaramente, come per tutti i provvedimenti di origine fiscale, poi saranno pubblicate delle circolari di applicazione che serviranno a spiegare meglio l'ambito di azione.

Poi c'è il famoso emendamento che è stato approvato, relativamente ai poteri commissariali della Regione Sicilia, per quanto riguarda i termovalorizzatori. Se n'è parlato tanto e di fatto che cos'è questa norma? È una norma che dà al presidente regolarmente eletto della Regione siciliana, il Governatore, quei poteri che ha il sindaco di Roma, ad esempio, che servono ad accelerare - sì - un processo importante, che è quello della realizzazione dei termovalorizzatori in una realtà che sicuramente deve fare molto e sta facendo in questo contesto per quanto riguarda la raccolta differenziata. Ma poi esiste comunque una grande produzione di residuo indifferenziato, che in questo momento mandiamo all'estero, e lo mandiamo in Danimarca, dove evidentemente - la verde Danimarca - i termovalorizzatori funzionano. Noi che vogliamo fare? Realizzare dei termovalorizzatori in Sicilia, in aree già individuate, con un percorso nell'ambito della legalità e nel rispetto di tutte le norme nel tempo più veloce possibile.

Questa norma non fa altro che dare al Governatore questi poteri che non stravolgono il codice degli appalti, perché chiaramente la gara si farà sempre seguendo al massimo - essendo una gara importante - i criteri della normativa europea. Non stravolge assolutamente il contrasto alle infiltrazioni mafiose. E sarà fatta seguendo tutti i protocolli di massima attenzione da questo punto di vista, anche con l'ausilio della Guardia di finanza. Sta seguendo un percorso importante, perché il piano rifiuti sta passando nella Commissione di merito della Regione siciliana, ed è stato inviato anche al Consiglio di giustizia amministrativa, che in Sicilia è l'organo superiore della giustizia amministrativa per il controllo preventivo. Chiaramente c'era un percorso che prevedeva altre lungaggini amministrative che, con questa norma, vengono ridotte. Quindi, non si vuole stravolgere nulla, non si vuole creare alcuna dittatura, ma si vuole semplicemente dare una risposta ai cittadini siciliani e - vivaddio - è compito di qualsiasi Parlamento e di qualsiasi Governo.

Altre norme sono state approvate riguardanti gli enti locali e i segretari generali dei Comuni. Grazie all'apporto dell'opposizione sono stati approvati altri emendamenti, ad esempio sul bonus psicologo, su cui evidentemente c'è stato un lavoro importante. Ringrazio i colleghi della Commissione e i relatori che, anche nei giorni festivi, hanno lavorato alacremente a questo provvedimento, che - come tutti i provvedimenti di urgenza - chiaramente sconta la necessità

di comprimere i termini e i tempi del dibattito parlamentare, e non perché si voglia - come sempre viene invocato - costruire un regime in cui la democrazia parlamentare viene negata, ma semplicemente perché si vuole cercare di intervenire nel più breve tempo possibile per le necessità che hanno i nostri cittadini.

Vedete, in una società nella quale oramai la velocità di comunicazione e di azione si misura in secondi, probabilmente alcune norme nascono già vecchie quando vengono pensate e, quindi, molto spesso dobbiamo intervenire con la procedura d'urgenza, che non è quella classica parlamentare, quella principale di approvazione dei disegni di legge. Le norme, però, che sono state inserite con molta attenzione da parte degli Uffici e dei colleghi parlamentari sono precise e rispettano il carattere di urgenza, di eccezionalità e sicuramente riguardano tanti aspetti della vita della nostra comunità nazionale che attenzioniamo nel nostro agire quotidiano.

Noi abbiamo superato il secondo anno di Governo Meloni. Non io che non sono nessuno, ma i sondaggi continuano a dare il massimo della credibilità alla *Premier* Meloni e alla coalizione che la sostiene, confermati - se mi consentite - dai risultati delle elezioni europee e delle varie elezioni regionali che si sono susseguite. Evidentemente questo lavoro a volte non viene percepito immediatamente, perché è un lavoro duro, umile, determinato, che consiste anche di provvedimenti come questo, che non hanno norme eccezionali da raccontare.

Sono, però, provvedimenti importanti, che riguardano la vita delle persone. Rappresentano la cifra di un Governo che è improntato al realismo, alla sana attenzione agli equilibri della finanza pubblica e, nel contempo, ad utilizzare al meglio le risorse che noi abbiamo a disposizione per investimenti che abbiano un senso reale e una reale capacità di migliorare quel sistema amministrativo, anche negli enti locali, sul quale tanto noi ci spendiamo e al quale noi tanto crediamo.

Quindi, un provvedimento su cui convintamente noi voteremo a favore. È un provvedimento importante e, onestamente, tutto il resto sono discussioni che non interessano ai cittadini italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sensi. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, Governo, senatrici e senatori, mi perdonerete se non mi soffermerò sul provvedimento tutto nella sua interezza. Lo abbiamo avversato e lo diranno e lo hanno detto assai meglio di me i colleghi che hanno lavorato in Commissione, che ringrazio, che ne hanno maggiore competenza e contezza. Non parlerò, insomma, dell'ennesimo condono, dei quali si è perso ormai il conto: dai contanti, alle tasse concordate, al salvacalcio. Ieri, in Commissione, sempre sul pallone, siamo stati paralizzati per ore su uno "scazzo" - *pardon* - su un dissidio all'interno della maggioranza, tra il coriaceo senatore Lotito e gli affannati Capigruppo della destra, accorsi, meschini, di domenica a placare le ire del presidente, lo Stakanov dell'emendamento, il Torquemada del "pezzotto", il tormento di Garavaglia, l'incubo di Calandrini.

Dicevo dei condoni della destra: uno al mese, forse di più, dallo stralcio delle cartelle agli scontrini, agli scudi penali, alla rottamazione *quater*, alle multe, le criptovalute, gli avvisi bonari, la conciliazione agevolata, concordati, sanatorie, rateazioni, la tregua fiscale per arrivare alla pace edilizia; tutto ciò con questa neolingua che ieri arrivava a definire il solito "condoncino" un ravvedimento operoso, neanche il senatore Orsomarso, con tutto il rispetto, fosse un gesuita del Seicento: non è perdono, senatore, schiettamente, condono. Me lo passi, me lo condoni. (*Applausi*).

Eppure io, signor Presidente, amo i provvedimenti *omnibus* come questo. In un Parlamento spogliato, purtroppo periferico, ornamentale, postremo rispetto alle decisioni, in questi provvedimenti grassocci, i senatori e i deputati riprendono per pochi istanti colore, incarnato, tornano a una vita meno esangue. Hanno l'illusione, per pochi minuti e per pochi spiccioli, di contare qualcosa, addirittura di esistere o, come nel caso dell'opposizione, di resistere.

Un formaggio fatto di subemendamenti, accordicchi, telefonate convulse, manfrine, piagnistei, misirizzi, piazzate: uno spettacolo d'arte varia, al quale ormai sono ridotti e confinati la nostra responsabilità, la nostra libertà, il nostro dovere.

Ben vengano gli *omnibus*, allora, signor Presidente: luoghi oscuri, di agguati e talvolta, più rara, di qualche incursione, si spera utile non solo a fare *card* su Instagram, ma ad arrivare alle persone, ai loro affanni, alle loro speranze.

In questo ieri, con una sorta di offensiva a Kursk (apro e chiudo parentesi: *Slava Ukraïni!*), siamo riusciti tutti insieme - vorrei sottolinearlo - a portare a casa due milioni di euro in più sul *bonus* psicologo per l'anno in corso. (*Applausi*). Ne avevamo chiesti 25 per il 2024 e 50 per

il 2025, dal momento che, delle oltre 400.000 richieste arrivate all'INPS negli scorsi mesi, soltanto poco più di 3.000 potranno accedere a questo sostegno: meno dell'1 per cento.

Come sapete, il *bonus* è nato all'indomani della pandemia, quando l'ombra della salute mentale ha rivelato a poco a poco la sua estensione e il suo impatto, la sua violenza nella vita di ognuno di noi e in particolare delle generazioni più giovani: una epifania di fragilità, di friabilità, che non avevamo saputo cogliere, presi dall'emergenza delle vite da salvare, del respiro che mancava, dell'incubo di quelle settimane e di quei mesi di Covid-19.

Altro che uno per cento, signor Presidente! Nel Lazio credo siano poco più di un centinaio le persone ammesse ad avere questo piccolo sostegno economico per affrontare un percorso terapeutico. È praticamente nulla, per una misura che invece funziona, che ha dimostrato di funzionare e di essere apprezzata da tutti: da chi ha bisogno di un aiuto, dai terapisti, dalle famiglie.

Non nascondiamoci, allora, dietro la scarsa dotazione per dire che questo sostegno non serve: serve eccome e va finanziato adeguatamente. Ieri abbiamo messo due milioni sul 2024. Siamo a dodici, ma il prossimo anno si riparte da otto milioni. Erano 25 all'inizio: siamo andati molto indietro e ogni volta ci ritroviamo all'ultimo secondo, strappando quel che si può alla Ragioneria generale, ai Ministeri, e poi si vedrà. Ma non può funzionare così. Il *bonus* va inserito all'interno di un'offerta adeguata sulla salute mentale da parte dello Stato. Lo psicologo di base nelle scuole e negli atenei non può e non deve essere un pannicello caldo, un alibi, una pezza da mettere a tutto ciò che manca.

Sulla sanità, colleghi, manca moltissimo, direi manca quasi tutto. Figurarsi sulla salute mentale, che arriva sempre dopo tutto. Cito inoltre i tumori, gli infarti, il pronto soccorso.

Signor Presidente, le vorrei dire che ci sono tante perplessità sul ricorso ai *bonus* per il loro carattere temporaneo, emergenziale. Il Governo ha digrignato i denti - basta *bonus* - salvo poi proporre uno natalizio. Evidentemente ci sono *bonus* e *bonus*: se sono miei, sono più *bonus*; se non sono miei, sono meno *bonus*, magari dimenticandoci che queste misure dovrebbero essere non nostre o vostre, ma per tutti. Non è che io non condivida le resistenze sui *bonus*, l'ambizione che ciò che resta che si faccia strutturale, come questa misura, peraltro, che ha ormai carattere permanente. C'è un "a decorrere" lì, e quindi, è uscita ormai dalla evanescenza delle misure *una tantum*. Però, aspettando la grande riforma e gli investimenti massicci per la salute che finora non si è stati proprio in grado non dico di assicurare, ma neanche di immaginare (e quando avete avuto l'occasione, con la proposta del Partito Democratico, l'avete lasciata cadere); aspettando la grande riforma doverosa, sacrosanta ed epocale, intanto le persone stanno male. Lo sottolineo: le persone.

Qualche giorno fa, signor Presidente, il neo nominato *premier* francese Barnier di un Governo di destra ha indicato come priorità per la sua azione quella della salute mentale. In Gran Bretagna il neo *premier* Keir Starmer, che la presidente Meloni ha conosciuto e - mi pare - apprezzato, nonostante la diversa collocazione politica, ha indicato nel "discorso del re", tra i punti qualificanti del suo programma di legislatura, la salute mentale. E così avviene negli Stati Uniti, in Germania e in Europa. Non si tratta, insomma, di destra e di sinistra, ma si tratta di noi, Presidente, e lo dico al Governo. Ieri, se non avessimo trovato la sponda dell'Esecutivo e della maggioranza che ha sottoscritto il nostro emendamento, sarebbe passato in cavalleria e di questo vi va reso onore.

Signor Presidente, io però non ci dormo la notte a pensare che, per 3.000 persone che avranno un incentivo, ne restano 370.000 che sono rimaste fuori e che magari avevano e hanno molto bisogno, necessità e urgenza. (*Applausi*). Io non ci dormo la notte per i ragazzi che si tagliano le braccia e le gambe in cameretta. Io non ci dormo la notte per i tentativi di suicidio, per la solitudine nel chiasso dei *social*: isole che, come tutte le isole, anelano a naufragare o sprofondare. Non ci dormo la notte per i corpi sbriciolati, il ciclo che non viene, i denti che cadono; per il cibo come veleno, per i farmaci buttati giù come acqua. Non ci dormo la notte per i pianti delle madri, per il baratro dove ti ritrovi senza accorgertene; per la corsa alle strutture di assistenza e di ospitalità che ci sono, ma che sono poche e che hanno quei posti lì. Non ci dormo la notte alle fughe, alle bugie, alle telefonate notturne, alla vulnerabilità estrema, alla violenza sofferta inflitta, che distrugge, mangia vite e futuro. Io, Presidente, non ci dormo la notte.

La salute mentale è un allarme nazionale e globale: riguarda le vite di ognuno di noi, delle persone più care, di chi amiamo, dei nostri amici, dei nostri figli, di noi stessi, occhi aperti al buio. Non possiamo andare avanti mangiucchiando qualche milioncino qua e là: dobbiamo prendere sul serio le persone che non ce la fanno. Quanto a quelle che invece grazie a un

percorso terapeutico oggi sono fuori: una mia amica, qualche giorno fa, mi ha mandato le foto della figlia, dopo un calvario di anni, in spiaggia con altri ragazzi felici. (*Applausi*).

Oggi, con questa posta minima, 1.300 persone in più potranno iniziare il loro percorso per ritrovarsi: non sono niente, sono 1.300 persone. Di questo però non dobbiamo essere orgogliosi, colleghi, ma sentirci responsabili per tutti coloro che resteranno inascoltati, che non hanno i soldi per provarci, che non sanno dove sbattere la testa, che stanno pensando di farla finita. So che nessuno di noi in quest'Aula farà finta di niente. Ci sono priorità ed emergenze, lo so, ma questa riguarda davvero ciascuno di noi, la nostra ombra, come quella dello Schlemihl di Chamisso, dalla quale non possiamo separarci, pena perderci.

Abbiamo adesso davanti manovre di bilancio, milleproroghe e altri provvedimenti. Noi ci riproveremo ogni volta, ma solo insieme, come quando si perde la strada, se ne esce solo insieme. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, intanto, prima di esaminare il testo in esame, vorrei ricordare che ieri, nella giornata di domenica, abbiamo celebrato la Giornata mondiale della consapevolezza sugli sprechi alimentari. Si tratta di un evento che non può passare in sordina perché è importante: evitare lo spreco alimentare, soprattutto oggi, è un modo per sostenere l'economia delle famiglie, ma anche l'ambiente. La lotta allo spreco alimentare rientra nei piani dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Nell'Unione europea ogni anno si stimano uno spreco di 131 chilogrammi per ogni cittadino e una perdita stimata annua in 132 miliardi di euro.

Con la strategia che si è data l'Unione europea dal produttore al consumatore - adesso vedremo al lavoro la nuova Commissione - si spera che, entro il 2030, ci sia una riduzione del 30 per cento degli sprechi alimentari in ristoranti, mense e famiglie e del 10 per cento nell'industria alimentare.

Su questo argomento, come Lega, ma anche come altri Gruppi parlamentari, abbiamo presentato un disegno di legge in Commissione, che naturalmente si accompagna ad altri due testi. Stiamo portando avanti audizioni importanti e prevediamo addirittura la possibilità di ordinare porzioni ridotte (le cosiddette miniporzioni), allo scopo di ridurre al massimo la quantità di cibo prodotta non consumata, a beneficio soprattutto del consumatore stesso e della sostenibilità dell'ambiente. Tenevo a ricordare questo passaggio, perché lo ritengo particolarmente importante per quest'Assemblea.

Torno ora al decreto-legge in esame, perché gli ambiti da esso toccati e le norme di interesse sono molti: segno della costante attenzione del Governo a sostegno delle varie categorie, dell'economia e del Paese. Si interviene per adeguare una serie di norme alle mutate necessità della società e dell'economia in uno scenario difficile, che purtroppo non accenna a mutare; anzi, vediamo che ogni giorno si complica sempre di più. Esso segna la continuità dell'azione che hanno già portato avanti in questi mesi il Governo e il Parlamento a sostegno delle famiglie e delle imprese. Sono soprattutto i principali emendamenti approvati dalle Commissioni bilancio e finanze ad aver dato un segno forte e la possibilità di accedere a un ravvedimento speciale per gli anni 2018 e 2022 per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale. C'è anche una serie di agevolazioni molto più veloci per quanto riguarda le erogazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

È vero: questo emendamento prevede anche più tempo per i controlli per le partite IVA che non aderiscono al ravvedimento nei termini di decadenza dell'accertamento che erano al 31 dicembre 2024 e sono stati prorogati al 2025; per quelle che aderiscono sono invece prorogati al 31 dicembre 2027. Tali interventi potrebbero servire da traino allo stesso concordato.

Fondamentale è l'emendamento che semplifica il processo di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La disposizione che mira ad assicurare a tutti gli attori della filiera attuativa la liquidità necessaria per realizzare gli interventi prevede che i trasferimenti successivi all'anticipazione siano erogati dalle amministrazioni centrali titolari delle misure entro trenta giorni dall'acquisizione delle richieste di erogazione.

Segnalo poi una misura importante a sostegno delle famiglie, che introduce la *bonus* di Natale di 100 euro per le famiglie con figli fino a 28.000 euro di reddito. Si tratta di un'indennità esentasse da erogare con la tredicesima e che vale per 1,1 milioni di lavoratori dipendenti (ossia il 5,8 per cento dei lavoratori dipendenti), per una spesa complessiva di circa 100 milioni di euro.

Vi sono poi anche gli emendamenti approvati per debellare la pirateria *streaming*, pure per gli eventi sportivi: il primo estende anche ai fornitori di servizi di virtual private network (VPN) e a quelli di domain name system (DNS) pubblicamente disponibili l'obbligo di bloccare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente; l'altro obbliga i prestatori di servizi di accesso alla rete che vengono a conoscenza di condotte penalmente rilevanti di segnalarle immediatamente all'autorità o alla polizia giudiziaria.

Positivo è il contributo straordinario da 10 milioni di euro: c'è un emendamento firmato dal presidente della Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Luca De Carlo, che condividiamo, che è a favore degli allevatori per fronteggiare i danni prodotti dalla peste suina africana, tema importantissimo. Faccio presente a quest'Assemblea che si tratta di un settore che, per il nostro Paese, vale 20 miliardi di euro: esso subisce una perdita stabile dal punto di vista dell'*export* che supera i 200 milioni mensili e che è in difficoltà nella produzione e nell'allevamento, perché sia le misure di biosicurezza che abbiamo approvato nel decreto emergenze in agricoltura sia l'abbattimento e la parte selettiva relativa agli ungulati devono essere accelerati, perché complichiamo e rendiamo difficilissimo allevare quegli animali in termini di sanità e di salubrità.

C'è anche una risposta chiara ed esaustiva ai piccoli Comuni che hanno un grave problema di carenza di copertura di posti dei segretari comunali. Sono state introdotte nuove regole per ridurre i tempi per l'immissione in servizio di nuovi segretari comunali, con l'obiettivo di superare la storica carenza di iscritti nella fascia iniziale di accesso a questa carriera. Un emendamento dà la possibilità di consentire l'utilizzo fino a trentasei mesi - ventiquattro con incarico regolare e dodici di proroga - dei segretari comunali di prima fascia nei Comuni anche per le amministrazioni in cui non sono abilitati. Si tratta di una misura importantissima. Tra i loro compiti vi è anche quello di coordinare gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Un emendamento a firma del nostro Gruppo propone il termine di differimento per l'IVA al 5 per cento sulle cessioni dei cavalli destinati a finalità diverse da quelle alimentari. Secondo il testo attuale, l'aliquota ridotta si applica entro i diciotto mesi dalla nascita: con l'entrata in vigore di questo emendamento - che non è banale - il nuovo margine temporale sulla vita del puledro, che si conteggia per l'aliquota ridotta, diventa il 31 dicembre dell'anno successivo. Diamo una risposta concreta a un'esigenza che da anni il settore ci chiede.

In conclusione, Presidente, credo che noi dobbiamo rendere merito al Governo e al Parlamento di questa azione. Come ha detto il presidente del nostro Gruppo, senatore Romeo, non possiamo essere vincolati a delle scelte nei cui confronti questo Parlamento è così lontano, soprattutto nel rendere gli emendamenti fattibili di discussione e di approvazione. Certo è che mi auguro che quest'Aula e le Commissioni competenti possano prendere in esame nei successivi provvedimenti gli emendamenti che sono rimasti fuori perché non erano banali, ma anzi molto importanti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nicita. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, i colleghi della maggioranza e dell'opposizione hanno spiegato il confronto svoltosi in Commissione e alcuni dei risultati - in realtà assai pochi rispetto a quelli cui ambivamo - che sono stati raggiunti nei lavori della Commissione. Nell'approssimarsi dei due anni dall'elezione di una nuova maggioranza nelle Camere, devo dire che il provvedimento al nostro esame, il primo con il quale siamo partiti dopo l'estate, nella mia esperienza di membro della Commissione bilancio, è stato il più raffazzonato, il più mal gestito come tempi, il più incerto nel dialogo con il Governo. E ciò è tanto vero che, alla fine, moltissimi emendamenti non hanno potuto trovare neanche un'analisi da parte del Governo. Si tratta quindi di un nuovo decreto *omnibus* e penso anche di non essere smentito da nessuno - addirittura ad inizio seduta il senatore Romeo è intervenuto in questo senso - dicendo che la complessiva gestione di questo provvedimento è stata veramente la peggiore alla quale abbiamo assistito. Spero che sia un effetto estivo e non invece un nuovo corso dopo i due anni, e cioè stabilizzazione dell'approccio di questo Governo.

Pensate che noi abbiamo iniziato i lavori il 4 settembre e ancora ieri, domenica, ci siamo riuniti per capire quali tipi di emendamenti potevano essere accolti. Devo ringraziare tutte le forze politiche, permettetemi di partire da quelle di opposizione, che hanno insistito fino alla fine per porre il tema del grande capitolo degli enti locali dentro questo decreto *omnibus*. Noi abbiamo insistito moltissimo. Abbiamo tenuto la barra dritta e, grazie a questo e al confronto con i parlamentari della maggioranza, alcune piccole misure sono state ottenute. È poco però: noi avevamo centinaia di emendamenti segnalati dall'ANCI, per esempio, e da Comuni che hanno

tantissimi problemi di stabilizzazione. Noi dovremmo cercare di pensare non a un *omnibus*, ma a un provvedimento che possa dare certezze agli enti locali. Moltissimi Comuni hanno difficoltà di bilancio e di assestamento, problemi nell'assunzione, nel reperire personale e nel fare delle proroghe.

Tutto questo va sistematizzato e ci vuole un intervento *ad hoc*.

Naturalmente, accanto alle cose positive - poche - che siamo riusciti a fare (è stato citato prima il *bonus* psicologo, anche se abbiamo detto quante persone sono rimaste fuori da questa misura) ci sono una serie di iniziative del Governo che ci hanno invece lasciato veramente senza parole e che voglio citare.

La prima riguarda la ZES. Noi abbiamo criticato la ZES tante volte e vi abbiamo spiegato che occorre una ZES differenziata, cioè una misura per distinguere, all'interno del Sud, le aree che hanno più bisogno di sostegno, altrimenti tutte le misure finiscono per andare sempre negli stessi posti. Vi dicevamo che la copertura che avete previsto è insufficiente. Questa cosa oggi avviene e ci viene data ragione. Ma cosa si fa? Si usano risorse del fondo complementare del PNRR per finanziare e cercare di dare maggiori risorse alla ZES. Sostanzialmente, abbiamo sempre lo stesso meccanismo in forza del quale le risorse si trovano sottraendole ad altri usi e progetti che pure fanno parte del progetto del PNRR.

C'è poi il cosiddetto *bonus* Befana: la manchetta di 8 euro al mese che diamo soltanto a chi riesce ad avere tutti i requisiti, ossia, sostanzialmente, ai coniugati con figli a carico. Mi chiedo perché dobbiamo escludere alcune famiglie. Mi vengono in mente tante donne, tante ragazze madri che sono sole, che sono italiane, che sono cristiane, che sono delle mamme e magari hanno anche dei nomi diversi da quello di Giorgia e un reddito inferiore ai 28.000 euro. Perché questo modello di famiglia non vi piace al punto tale da eliminare qualunque tipo di incentivo per queste madri?

All'interno dei 28.000 euro c'è inoltre una distribuzione completamente diversa. Qui stiamo spendendo 100 milioni per anticipare, prima delle elezioni regionali, una misura sulla quale siamo pronti a discutere perché ha degli aspetti positivi: mi riferisco alla defiscalizzazione e detassazione delle tredicesime. Tuttavia, anticiparla con i vincoli che sono stati detti significa semplicemente prendere 100 milioni e buttarli in un contesto nel quale non dovete pensare che 8 euro al mese possano moltiplicare la domanda e, quindi, far crescere il PIL in Italia. Pensate a cosa si sarebbe potuto fare (avete sentito il collega Sensi) con 100 milioni, anziché 2, dati al sostegno alla salute mentale. Il problema è che si fanno delle scelte di propaganda. Ancora una volta abbiamo visto una misura *bonus*, una manchetta che non risolverà alcun problema, ma creerà inequità e disparità e alimenterà le disuguaglianze, lasciando fuori tantissime persone che effettivamente avrebbero bisogno.

Quanto al condono, non è che se continuiamo a chiamarlo condono preventivo possiamo salvarlo. Qui viene infatti introdotta una misura di ulteriore proroga per coloro che non hanno fatto il primo condono preventivo e che sono stati esclusi, a cui noi concediamo, come ha detto bene il collega della Lega, una ulteriore proroga per gli anni futuri, motivando ciò dicendo che queste sono tutte entrate e, quindi, di che stiamo parlando? Queste sono entrate che alla fine andranno bene per il Paese.

Io mi faccio una domanda. Questo non era il Governo della deterrenza, che è partito con il *rave party*? Non è un Governo che crede che norme più dure disincentivano le persone dal commettere reati? Se credete questo, allora dovete anche dire alle persone che evadono o non pagano le tasse che non avranno alcun trattamento di deterrenza. Voi state incentivando il ritardo nel pagamento delle tasse. Quindi, sostanzialmente, state rendendo strutturale un messaggio di questo Governo per cui chiunque debba pagare delle tasse può sempre farlo in ritardo, perché alla fine ci sarà la possibilità di aggiustare le cose. Questo porta molte meno entrate di quelle di cui il Paese ha bisogno.

Ci sono, infine, altre due norme, oltre a quella sul commissario Schifani in Sicilia, che nella relazione tecnica viene giustificata con un'equiparazione al commissario di Roma, che in realtà ha un altro tipo di copertura legislativa.

Si fa una confusione estrema, perché sostanzialmente si semplifica moltissimo e si tolgono delle responsabilità che sono anche del precedente governatore Musumeci, e alla fine si mettono insieme rifiuti e acqua, per quanto la norma parli soltanto di rifiuti. Una grande confusione, in una Regione martoriata dall'incapacità di gestire la questione dei rifiuti e dall'incapacità di contrastare le infiltrazioni mafiose in quel settore.

Alla fine ci sono due norme. La prima cancella una norma dell'Antitrust, che l'Antitrust stessa ha detto essere anti-concorrenziale; non si comprende il motivo di questa norma. L'altra è

quella che ha citato il collega Lotito, che non vedo in Aula. Per il suo tramite, Presidente, gli vorrei dire che non esiste al mondo una norma di questo genere, che dice che, se qualcuno è a conoscenza di qualcun altro che sa che qualcuno sta facendo pirateria, e non interviene, si fa un anno di carcere. Questa cosa non c'è in nessuna parte del mondo. Capisco che poi alla fine bisogna trovare degli equilibri, ma questa è una norma che non regge un minuto nel contesto europeo. Qual è la qualità legislativa che si produce con questi decreti *omnibus*, se poi alla fine si negozia qualcosa non - come ha detto un collega che mi ha preceduto - che chi è a conoscenza lo segnala, perché la norma non dice questo. La norma dice: se non lo segnali, ti fai un anno di reclusione. È scritta talmente male che venire a conoscenza non sappiamo che cosa significhi; sono questioni di cui si deve occupare l'autorità.

Concludo, Presidente, dicendo che tutto questo, finita l'estate e a inizio dei lavori parlamentari, ci dà un'altra idea. Qui non si sta facendo la storia o perlomeno, se si sta facendo la storia, la si sta facendo nel modo peggiore: la storia da dimenticare e non da imitare. È una storia rispetto alla quale, a due anni dall'inizio della legislatura, anche gli italiani si stanno rendendo conto che non è, come si dice da altre parti, una storia infinita da ripetere, ma una storia da chiudere al più presto, per il bene delle italiane e degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signora Presidente, esponenti del Governo, colleghi, innanzitutto parto da una questione di metodo: questo è un decreto *omnibus*. Devo dire che non si vede una grande omogeneità: infatti è *omnibus* perché c'è un po' di tutto al suo interno. Riprendo la domanda che ha fatto il collega capogruppo Romeo e che io, modestamente, ho posto domenica in Commissione: le inammissibilità come sono state valutate? Anzi, io non l'ho posta domenica, ma durante la settimana. Le inammissibilità come sono state giudicate?

Ovviamente noi abbiamo presentato emendamenti che erano richiamati dalla presenza di alcune materie (sull'agricoltura, sull'ambiente, sull'energia), i quali tuttavia sono stati dichiarati inammissibili. La risposta che ci è stata data da illustri colleghi (in realtà dal ministro Ciriani) è la seguente: sì, è un decreto *omnibus*, ma non lo volevamo allargare così tanto. È stata data questa risposta e poi la sera, per dimostrare che non lo volevano allargare così tanto, è stato presentato l'emendamento sui termovalorizzatori, che all'inizio era sugli impianti PNRR della Sicilia, quindi tutti tranne il termovalorizzatore (chi l'ha scritto probabilmente non lo sapeva). È stato presentato anche un altro emendamento, che era stato completamente dimenticato rispetto all'*omnibus* iniziale.

Allora forse dovremmo capirci. Nessuno ha presentato oggi una questione pregiudiziale di costituzionalità, perché penso che ci sia anche una certa stanchezza nel presentarla inutilmente. Però una risposta dal Presidente del Senato dobbiamo averla; se un decreto è *omnibus*, le inammissibilità dovrebbero essere considerate forse con minor rigore. È stata fatta già una preselezione, infatti poi, subito dopo, i Presidenti hanno chiesto alla maggioranza di sfozzire gli emendamenti presentati. Questo lo dico al collega Filippo Sensi, perché neanche nel decreto *omnibus* il Parlamento (soprattutto la maggioranza) è stato ritenuto libero di esprimersi con emendamenti per migliorare un provvedimento.

Andiamo invece al merito della questione. Essendo un decreto *omnibus*, è stato veramente analizzato di tutto.

Io non so se, come dice il collega Borghi, questo si possa definire un decreto di manutenzione, perché mi chiedo, per esempio, sul reato di visione abusiva, dove sia la misura di manutenzione rispetto ai diritti del calcio. In questo momento, nelle Commissioni preposte, si sta analizzando il tema della cybersicurezza e tutto ciò che riguarda tecnicamente il futuro del digitale; forse sarebbe stato il caso di aspettare la fine di quei lavori, con tutte le audizioni che stiamo svolgendo, per risolvere un problema così delicato. Il presidente Lotito continua a dire che è per combattere la criminalità, ma allora mi chiedo che cosa ci facciano gli *ultras* delle squadre nei consigli di amministrazione, alla luce di quello che sta succedendo in queste ore con gli *ultras* di Inter e Milan: siamo sicuri che i presidenti di calcio siano così sensibili alla necessità di stroncare la criminalità organizzata? Da quello che si legge in queste ore, mi pare di no, ma capisco che invece sui diritti televisivi c'è un interesse economico importante e quindi quella norma ha una priorità, per gli interessi personali del presidente Lotito, molto più forte rispetto ad altri interessi.

Quello che mi ha veramente fatto sorridere è che tutte le misure, quelle sì, di manutenzione inerenti alla vita vera sono state respinte. Una su tutte quella sull'assicurazione per i trattori nelle strade: quanti trattori vanno in strada e quante falciatrici vanno in strada? Penso che chiedere ulteriore assicurazione rispetto a quella che hanno già per fare attività agricola sia

una misura di manutenzione che gli agricoltori si aspettavano, dato anche il periodo non molto felice che sta vivendo l'agricoltura italiana a causa delle avversità naturali.

La proposta sulle pensioni degli agricoltori è stata dichiarata inammissibile per materia, ma come? C'erano moltissime norme che riguardavano l'agricoltura e quella non è manutenzione? Oppure, pensiamo a quello che viene indicato come l'emendamento che dà potere al presidente Schifani di ovviare alle norme del codice degli appalti: questa manutenzione mi interessa, perché quando fu approvato il codice degli appalti di salviniana memoria, si disse che lo si faceva per abbreviare tutto ciò che era ordinario e finalmente i commissari che, fino a quel momento venivano nominati per velocizzare le procedure, sarebbero scomparsi così, con un battito di ali. E invece no, prevedete un commissario. A parte che la prima versione della norma era completamente sbagliata e ve ne siete accorti cammin facendo, perché per cercare di dargli un po' di onorabilità nella prima norma, si legava il commissariamento degli impianti al PNRR, poi qualcuno ha detto che gli impianti del PNRR non comprendono i termovalorizzatori, ma tutto quello che riguarda l'economia circolare, perché la parola "termovalorizzatore" è stata espunta all'epoca in cui fu approvato il PNRR. Allora avete cancellato il riferimento al PNRR e - per poter dire mal comune, uguale destino - nella relazione tecnica avete allineato i poteri del commissario straordinario per i rifiuti della Sicilia a quelli del commissario per i rifiuti di Roma. C'è una piccola differenza, però: nell'emendamento che avete individuato non fate le gare, date un affidamento *in house* alla municipalizzata della Sicilia che - devo dire - dubito che brilli per efficienza, perché altrimenti non avrebbe bisogno del commissario Schifani, ma ci arriverebbe da sola a fare il termovalorizzatore. (*Applausi*). Quindi, se si vuole accelerare ed efficientare il sistema dei rifiuti siciliano, forse la gara, quella vera, aperta anche ai privati, con tutte le garanzie del caso e i controlli di sicurezza per evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata, andrebbe fatta. Noi abbiamo visto veramente gli emendamenti più disparati, che non hanno nessun collegamento, e lo dico avendo in mente quello che è stato chiamato il *bonus* Befana.

Chi vi parla è sempre stata orgogliosa del *bonus* di 80 euro del Governo Renzi, che poi è stato massacrato nel corso dell'opera e adesso non ha più quella visione. Quel *bonus* aveva un senso innanzitutto perché non era un *bonus*, ma un taglio al costo del lavoro e perché andava alle persone. Andava alle persone, senza trattino, senza dover fare una classifica. In questo caso, invece, avendo 100 milioni e dovendo dare un contentino, si è fatta una classifica che il vice ministro Leo ha cercato di spiegare e più la spiegava e più io mi sono detta: poveri imprenditori che dovranno dare questo *bonus*. Il vice ministro Leo ha infatti spiegato che innanzitutto il principio chiave è la presenza del coniuge a carico. Questa è stata la premessa: il coniuge a carico. La seconda sub-premessa è la presenza del figlio (prima quella del coniuge e poi quella del figlio), ma non vale per le convivenze (perché non è coniuge), non vale per i separati, ma vale per i vedovi. Se il presupposto è il coniuge a carico, io immagino che chi rimane vedovo abbia sempre nel cuore il proprio coniuge, che però non c'è più fisicamente. Pertanto, più che definirlo *bonus* Befana, io l'ho chiamato *bonus* morti, perché è stato anticipato per Halloween (forse è uno scherzo e uscirà dalla zucca), ma soprattutto contiene una grande quantità di sottocategorie (figli naturali, figli non naturali, adottati, non adottati). La spiegazione del Ministro ha portato via mezz'ora e alla fine avevamo tutti un gran mal di testa.

Mi viene, quindi, da chiedere se, in una fase di grande difficoltà, non era più sensato utilizzare quei 100 milioni per qualsiasi altro, o per darlo a tutti, magari abbassando il livello di indicatore economico equivalente (ISEE) previsto. Invece è stato talmente complicato che, quando ho fatto le osservazioni, il Vice Ministro si è difeso affermando che l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) prevede quelle categorie. Tramite lei, signora Presidente, vorrei dire che l'articolo 12 del TUF non è la Costituzione, ma una legge ordinaria; forse il vice ministro Leo si è dimenticato di essere legislatore e che una legge ordinaria può modificare un'altra legge ordinaria. Se non si ha il coraggio di modificarla, allora si tengano da parte quei 100 milioni e poi nella legge di bilancio li si utilizzerà per qualcosa di meglio, anche di un condono. Chi le parla conosce la fatica che hanno fatto le partite IVA durante il Covid: sono state dimenticate da Dio e dagli uomini, ma non hanno diritto di essere scambiate per evasori. Hanno l'obbligo di avere diritti - questo sì -, di avere delle garanzie - questo sì - e non di essere considerate non prevedendo garanzie, ma dicendo che se non pagano le tasse sono le benvenute. Questo, infatti, è il classico pregiudizio che fa sì che ancora oggi ci sia diffidenza verso quel mondo e non ci sia comprensione di che cos'è.

Per queste ragioni noi bocchiamo il decreto-legge in esame, senza se e senza ma: non è un correttivo, ma un modo per rendere simpatico un Governo che non sta dando risposte alle famiglie, ai lavoratori e agli imprenditori italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Croatti. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signora Presidente, eccomi qua, sono ricomparsa; richiamate tutte le unità, sono a Palazzo Chigi. Cito le parole della Presidente del Consiglio quando si è ripresentata a lavorare dopo l'estate. La Presidente ha detto: vi siete riposati, siete stati con le vostre famiglie, avete ricaricato le batterie, molto bene. Ha detto addirittura: siete persone fortunate, perché potete fare questo in questo Paese.

Secondo me, però, non avete contezza di quello che sta succedendo veramente in questo Paese, fuori da quest'Aula. La situazione è drammatica: nel 2023 hanno chiuso 3.573 aziende, il 5,2 per cento in più dell'anno precedente; ci sono stati 2.070 fallimenti per problemi di difficoltà finanziaria; 11.000 sono le liquidazioni volontarie.

Avete completamente affossato il PIL, la crescita è immobile in questo Paese, il lavoro si è sviluppato, ma è un lavoro povero. Avete detto - grazie a questo video - che farete buon uso e trarrete energia da quello che avete messo da parte in questo periodo estivo e avete concluso dicendo che siete pronti. A me non sembra che siate pronti. Abbiamo visto un decreto *omnibus*, mostra tutto tranne il fatto che siate pronti. (*Applausi*).

Non so cosa sia successo, ma da quando è arrivato settembre le sedute d'Aula sono sempre di meno e le Commissioni saltano di continuo. Non so se sono state troppo lunghe queste ferie, oppure se i treni purtroppo non funzionano bene e non riuscite a arrivare a Roma, o siete troppo presi dalla vostra tele-Meloni che racconta di tutto tranne quello che succede nel Paese, dalle questioni di Boccia e Sangiuliano, dalle storielle di Arianna la sorella o dalla Melon-Musk, l'ultima questione.

Il decreto-legge di cui parliamo oggi è stato licenziato il 9 agosto e siete dovuti correre in emergenza domenica 29 settembre per non farlo decadere. Secondo me, non avete capito come funziona, oppure è stato troppo il tempo perso da questa Commissione e dall'Aula. L'Assemblea che non sta lavorando da due settimane. Lavoriamo pochissimo, le sedute di Commissione sono sempre più ridotte: questo è lo specchio di quello che non state vedendo. Questo è lo specchio di quello che non capite e che succede fuori da quest'Aula. Questa è la dimostrazione che siete completamente lontani dalla realtà e raccontate quello che volete raccontare a televisioni unite, come pensate di risolvere i problemi, ma non si risolvono così i problemi.

C'è una questione in particolare - questo decreto nello specifico la racconta e mi piacerebbe soffermarmi su di essa - che dimostra che tipo di lungimiranza avete per questo Paese e che tipo di visione corporativista: c'è un tema che ricade fortemente in questo decreto, fra i tanti che avete inserito, che è quello dell'azzardo. L'azzardopatia è un problema di questo Paese e quindi avete inserito in questo decreto un credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professioniste, società e associazioni sportive dilettantistiche. Allora ci può andare bene, ci può anche stare che lo Stato conceda un credito d'imposta, un'agevolazione fiscale a qualcuno che non pagherà imposte, perché investe in pubblicità. Vi abbiamo chiesto solo una cosa in questo decreto, se veramente c'è l'intenzione di difendere chi in questo Paese è debole: abbiamo valutato e verificato qual è il vostro impegno su questo tema e abbiamo presentato un emendamento che escludeva dal credito d'imposta soltanto quelle società che promuovono, in maniera subdola, il gioco d'azzardo, come sono tutti quei siti di *infotainment* che girano in rete e che riempiono i campi da calcio in questo momento. Questo emendamento è stato bocciato, non c'è stata neanche la possibilità di affrontare una discussione. Lo sapete quanto fatturano queste aziende nel nostro Paese? Nel 2019 queste aziende hanno raccolto nel nostro Paese 110 miliardi che arrivano da cittadini, persone in difficoltà, famiglie che spesso e volentieri sono quelle maggiormente in difficoltà, che buttano i soldi in questo tentativo di cambiare il loro futuro. Nel 2020 questa cifra è scesa a 88 miliardi - "scesa" per modo di dire - grazie al decreto dignità promulgato dal MoVimento 5 Stelle e dalla Lega durante il primo Governo Conte.

Purtroppo, il periodo della pandemia ha rialzato i dati relativi alla questione del gioco, che è ricaduta di nuovo sulle famiglie fragili, sulle persone in difficoltà, così nel 2021 siamo ritornati a 111 miliardi e nel 2022 a 136 miliardi. Però stiamo vedendo che stanno aggirando completamente gli effetti di quel decreto-legge.

Il decreto dignità è aggirato e questo decreto-legge ne è l'esempio più preoccupante. Come la Sottosegretaria ha annunciato, nel libro blu dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel 2023

siamo arrivati a una raccolta di 149 miliardi, che arrivano tutti quanti dalle famiglie italiane, tutti quanti dalle tasche delle famiglie italiane: 149 miliardi. E noi, a fronte di una raccolta del fisco che va da poco più di 12 a 15 miliardi, a queste aziende diamo un credito d'imposta. A me sembra surreale quello che sta succedendo.

Nel Governo Conte I ci eravamo impegnati a tutelare queste persone, a tutelare tutti coloro che ricadono in simili difficoltà e nell'azzardopatia. Vi do una cifra, perché sia chiara e rimanga agli atti di questa discussione. Sapete quanti sono gli italiani che hanno dei problemi di azzardopatia in questo Paese? Lo chiedo ai patrioti. Lo sapete quanti italiani si rovinano la vita? Un milione e mezzo di italiani si rovina la vita: loro, le loro famiglie, tutte le persone che hanno intorno, tutti i loro amici e tutti quelli che hanno a cuore queste persone. Sono un milione e mezzo. (*Applausi*).

Solamente per dare dei dati e capire quanti sono i tossicodipendenti in questo Paese, rispetto ai dati dell'EMCDDA, l'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze, in questo Paese, purtroppo, sono 393.000 le persone che fanno uso di droga e hanno dipendenze. Ed il sistema sanitario riesce ad intercettarne solo 250.000 e ad aiutarne 129.000.

Coloro che si rovinano la vita, il proprio futuro e quello della propria famiglia e dei propri figli con l'azzardopatia, sono un milione e mezzo di italiani e noi diamo loro la possibilità di raggiungere le informazioni in maniera ancora più diretta, in maniera ancora più concreta; non solo questo, ma agevoliamo anche la loro tassazione. Io non penso che aggirare le leggi, come si sta facendo in questo momento, sia una cosa corretta. Abbiamo presentato anche una interrogazione, come MoVimento 5 Stelle, all'Agcom.

Però, ci terrei a sottolineare un altro di questi temi, che è drammatico. Questo decreto lo ha fatto venire fuori ed è importante che se ne parli in quest'Aula. Lo dico più da padre di due ragazzi di 19 e 20 anni che da politico: sapete quanti ragazzi dai 14 ai 19 anni in questo Paese giocano d'azzardo? Quasi il 57 per cento. E sapete qual è il dato più drammatico? Quasi la metà di loro ha un giocatore in casa: un padre, un fratello, un amico, una madre, che hanno questo problema. E sapete, di questo 57 per cento di ragazzi, quanti hanno dei gravi problemi? Il 9 per cento e il 3 per cento di questi ragazzi sono malati di azzardopatia. Questo è gravissimo. Questa per me è una vergogna! Quanto stiamo facendo con questo decreto è una vergogna e state utilizzando i voti della vostra maggioranza per dare ancora linfa a questo percorso sbagliato. (*Applausi*).

È importante leggere anche gli emendamenti presentati dalla maggioranza a questo decreto. Ve n'è uno, in particolare, che è vergognoso; andate a leggerlo, perché avete voluto mettere il carico da novanta con questo emendamento. Avete proposto di eliminare totalmente il divieto assoluto di pubblicità indiretta sui giochi che prevedono scommesse e uso di denaro, nonché sul gioco d'azzardo. Per me, questo è stare dalla parte dei lobbisti, non dalla parte dei cittadini. (*Applausi*).

Abbiamo presentato un emendamento per rifinanziare il fondo per il gioco d'azzardo patologico, perché è necessario stare vicino alle nuove generazioni, è importante stare vicino a queste persone, perché sono tutte persone che poi ricadranno sul sistema sanitario del nostro Paese. Anche questo emendamento, ovviamente, è stato bocciato e qui si capisce chi sta dalla parte del corporativismo, chi sta dalla parte delle *lobby*, a chi non interessano i problemi delle famiglie italiane e a chi assolutamente non interessa stare dalla parte del sistema sanitario del nostro Paese.

Signora Presidente, alla maggioranza dico: in video la vostra presidente Giorgia Meloni diceva che era ben tornata e che farete buon uso di tutte le energie che avete recuperato quest'estate, che siete pronti. Ecco, per me non siete pronti. Anzi, siete pronti a fregarvene degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, devo dire che a noi il decreto-legge in discussione non piace, intanto per un primo dato: si tratta di un decreto che lo stesso Governo ha chiamato *omnibus*, dove c'è sostanzialmente di tutto e di più; è stato presentato il 9 agosto, lo abbiamo incardinato il 3 settembre, in tutti questi giorni abbiamo corso per poter fare una discussione che non è ancora terminata: si sta discutendo in Commissione bilancio il testo A, a cui sono state apportate anche in questo momento delle correzioni. Quindi non ci piace per il metodo, che però è merito sostanzialmente, perché impedisce di discutere. Ciò è in contrasto palese con quanto prevede la Costituzione. Il fatto stesso che il Governo lo abbia chiamato *omnibus* è oggettivamente un fatto di grande scorrettezza politica.

C'è un altro elemento per cui il provvedimento non ci piace: abbiamo un'opinione diametralmente opposta sulla questione relativa al come, chi e in che modo si devono pagare le tasse. Voi introducete il cosiddetto concordato fiscale perché quanto avete già fatto prima non ha avuto il gettito previsto. Oggi raddoppiate, addirittura con dei costi rilevanti: la relazione tecnica di ieri dimostra che avete dei costi e non dei guadagni. In sostanza, fate in modo che chi fa il furbo e non paga le tasse possa continuare ad evadere, mentre invece a pagare le tasse sono sempre coloro che hanno un reddito fisso e sono tassati alla fonte. Questa cosa davvero grida vendetta, perché non è accettabile. Addirittura si fa un condono senza pagare pegno: non ci piace proprio questa impostazione. Tutti vorrebbero che si diminuissero le tasse. Poiché dobbiamo ottenere, credo insieme, uno Stato sociale, la coesione sociale e il riequilibrio delle disuguaglianze, la tassazione serve; chi più ha, più dovrebbe pagare. Invece qui ci sono quelli che continuano a fare i furbi e voi li incentivate ad andare in questa direzione. Questo è un dato inaccettabile dal punto di vista del merito, ma anche costituzionalmente.

Il provvedimento in discussione non ci piace perché per l'ennesima volta accentrate i poteri: ad esempio, pensiamo al commissario per la Sicilia, dove un commissario c'era già. Addirittura si allentano le procedure e si dà mano libera. L'idea è la seguente: se lo Stato è in difficoltà, se l'organizzazione dell'amministrazione dello Stato è in difficoltà, anziché affrontare le cause di tutto ciò, sempre mantenendo i concetti del controllo e della partecipazione, si pensa invece di dare maggior potere a un uomo solo o una donna sola, perché così più in fretta si risolveranno le questioni. Anche questo non ci piace per niente.

Sto parlando di due temi, concordato fiscale e questione dei poteri al commissario, che non c'erano nel decreto-legge iniziale. Sostanzialmente, non solo è stato fatto un decreto il 9 agosto - lo ripeto - ma poi è stato caricato, cammin facendo, di impegni importanti, come ad esempio la sanatoria fiscale. Il condono ovviamente viene spacciato da parte vostra come una norma di buonsenso: io evado e il condono è buonsenso.

Bisogna essere altruisti nei confronti di chi fa il furbo in questo Paese: è ovvio che, come si dice, significa lisciare il pelo a quelli che vanno in questa direzione, quindi è un ennesimo incentivo all'evasione, altro che recupero dell'evasione.

Non ci piace poi perché avete introdotto il cosiddetto *bonus* Natale, fatto anch'esso in modo ideologico: riguarda una famiglia il cui capofamiglia deve avere a carico un figlio e il coniuge (moglie o marito che sia, ma normalmente è il marito ad avere a carico la moglie, perché si è molto maschilisti, quindi si va in questa direzione, perché deve stare a casa, non deve lavorare e dev'esserci un figlio a carico). Solo a costoro diamo *bonus*: non ne diamo ai *single*, né alle coppie di fatto, né ai cosiddetti incapienti; a questi non diamo niente. È quindi un messaggio che rappresenta uno *spot* elettorale, perché purtroppo in questo Paese si vota ogni due per tre, quindi bisogna mandare un messaggio in tale direzione. Quei cento euro non sono tali, bisogna spiegarlo: potrebbero essere riproporzionati rispetto a quanto si è lavorato e al reddito (se una persona supera i 28.000 euro annui, perché ha un altro reddito, quindi diventano 29.000, l'importo dev'essere riproporzionato); insomma, non ci piace.

Nel frattempo però non si affrontano i problemi grossi che ha questo Paese: vorrei sottolineare che, al di là dello sciacquarsi la bocca ripetendo che va tutto bene, da diciotto mesi la produzione industriale riporta un segno negativo e io credo che, ad esempio, questa sarebbe un'urgenza da discutere nel Paese. Perché, ad esempio, settori importanti come tessile e meccanico, che sono trainanti della nostra economia e del cosiddetto *made in Italy*, registrano da diciotto mesi un segno negativo? È preoccupante, sarebbe necessario andare in questa direzione: come qualcuno ha già detto prima, bisognerebbe intervenire sull'educazione; abbiamo presentato una serie di emendamenti per dare continuità, risolvere elementi di precarietà e dare certezza, ma non c'erano soldi, che però poi si sono trovati, perché - com'è stato spiegato - l'equilibrio di questo decreto dev'essere mantenuto e non dovevano esserci costi. Avete addirittura spostato le risorse previste per la bonifica dell'Ilva - che nel decreto erano esclusivamente destinati alla bonifica - per dare garanzie per altri interventi, sempre in materia ambientale, però spostandoli dalla bonifica, perché il decreto doveva essere in equilibrio e quindi non doveva comportare ulteriori costi). Avete poi trovato, però, 100 milioni di euro per i *bonus*. Credo che, a guardare i conti che sono arrivati dalla relazione tecnica ieri sera (ma che abbiamo visto oggi, per la verità), il concordato costerà più o meno 900 milioni di euro o un miliardo, ossia un sacco di soldi, perché non avrete un rientro da questa parte.

In sostanza fate questo, anziché affrontare problemi complessi, che devono trovare una soluzione altrettanto complessa, che nessuno sottovaluta, tant'è che l'unica parte in cui abbiamo trovato una convergenza nella discussione è stata quella relativa agli enti locali,

sempre non prevedendo risorse, ovviamente, ma giostrando sul terreno delle misure, per cui alcune norme sono state sistemate e altre correzioni sono state fatte e lì abbiamo trovato un'intesa (o, meglio, si è trovata da parte della Commissione la capacità di fare un po' di sintesi in quella direzione).

Il cuore di questo decreto-legge - oltre ad essere sbagliato dal punto di vista del metodo, che insisto nel dire che è anche merito - vede l'introduzione di modifiche sostanziali sul condono, che quindi è tombale per gli evasori, e una discriminazione per quanto riguarda la questione del reddito, perché si prevede un *bonus*.

Anche in tal caso avete criticato i *bonus* e, poi, ne fate uno che discrimina, tra i poveri e non tra i ricchi; come ho detto, infatti, gli incapienti non prendono niente, così come molte famiglie non prenderanno un centesimo.

Per questa ragione, ovviamente, noi siamo contrari al provvedimento al nostro esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta in attesa che rientri uno dei due relatori.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,59, è ripresa alle ore 18,03*).

È iscritto a parlare il senatore Garavaglia. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, vorrei soffermarmi su tre questioni. La prima è una questione puntuale sul provvedimento, con un suggerimento al Governo; la seconda è una riflessione sul tema di cui si è discusso circa la presenza dei tifosi nella consulta delle società di calcio; infine, farò una riflessione un po' più generale sul ruolo del Parlamento in questo periodo un po' compresso e confuso.

Approfitto della presenza del ministro Ciriani per affrontare la prima questione. Il ravvedimento operoso, come si sa, è legato agli indici ISA. Purtroppo, c'è un vuoto da colmare. Nel periodo del Covid gli indici ISA potevano essere sospesi per chi aveva determinate caratteristiche. Questo rischia di non avere la base su cui fare il calcolo del meno 30 per cento nel periodo Covid. Bisogna quindi trovare una modalità per riempire questo periodo. In tal senso, presenteremo un ordine del giorno (che, ove mai ci fosse la fiducia, decadrebbe e che ripresenteremmo alla Camera) per invitare il Governo a tener conto di questo buco, di questa carenza degli ISA e calcolare, per esempio la mediana (avevo 10 prima, 6 dopo, quindi 8). Non so se la Commissione bilancio è ancora in tempo per intervenire. Il relatore mi fa segno di no. Provvederemo con un ordine del giorno e, a questo punto, la soluzione potrà essere operata in via amministrativa, tenuto conto dell'espressione della volontà parlamentare.

Vengo ora a una riflessione sulla questione tifosi che, come sapete, ha tenuto banco nelle Commissioni riunite. I fatti odierni, che sappiamo bene essere la punta dell'*iceberg* e che sicuramente non chiudono la questione, impongono una riflessione. Posto il principio, a mio avviso sempre valido, per cui non si legifera sotto emergenza, bisogna fare le leggi ragionandoci bene. Un conto è se c'è un terremoto, ma normalmente bisogna ragionare bene prima di fare una norma. A maggior ragione, mi viene da dire meno male che non siamo intervenuti. La norma non è ancora operativa, però dà un quadro generale e abbiamo tempo per ragionarci bene. Ebbene, come vogliamo intervenire? Ignoriamo completamente il problema, facciamo finta che non esista e mettiamo la polvere sotto il tappeto, oppure rendiamo trasparente il rapporto fra tifoserie e società, come prevede la norma, con una consulta? E con quali forme? Come deve essere questa rappresentanza all'interno della consulta? Con quali modalità vengono eletti i rappresentanti all'interno della consulta? Per fortuna abbiamo tempo e, a nostro avviso, è meglio ragionare con calma, ma su questo. L'alternativa di far finta che il problema non esista non mi sembra la migliore.

L'ultima questione, di cui si è discusso e abbiamo sentito diversi interventi in tal senso, riguarda i lavori in un periodo particolarmente complicato come questo. Questo decreto-legge nasce già complicato di suo; è stato adottato ai primi di agosto e va da sé che si toglie un mese dei due a disposizione del Parlamento. I lavori su questo decreto-legge hanno stressato al limite il sistema: gli Uffici, le Commissioni e i singoli senatori si sono trovati veramente in difficoltà nel portare a termine il lavoro. Colgo quindi l'occasione per ringraziare tutti: gli Uffici, le senatrici e senatori delle Commissioni che comunque hanno dato il massimo per arrivare a chiudere in maniera ordinata il lavoro.

Tuttavia, c'è un però. Il Parlamento rischia di fare la fine del vaso di coccio fra i due vasi di ferro. Il Governo ha legittimamente l'esigenza di rispondere in tempi rapidi alle istanze che vengono dal Paese, dall'economia e dalla società. Il Quirinale, ancor più correttamente e giustamente, tutela il percorso normativo e la Costituzione. In questo modo, però, i senatori e i deputati vengono sempre più compressi nei loro margini di manovra, come abbiamo visto

drammaticamente in questa occasione. Questo è un dato di fatto. Non è una questione del bicameralismo, perfetto sì, perfetto no. Anzi, paradossalmente, il bicameralismo perfetto consente di andare al doppio della velocità e quantomeno un ramo del Parlamento riesce a fare un lavoro compiuto (una volta lo fa il Senato, una volta lo fa la Camera). Quindi non è neanche un tema di bicameralismo.

Tuttavia - e vengo alla fase propositiva, dopo un'analisi ancorché veloce - dipende anche da noi, dai singoli parlamentari, ritagliarsi e guadagnare spazi di manovra. Mi spiego. Un inciso: ho cinquantasei anni (visto che si parlava di termovalorizzatori, questa la devo dire, perché è uscita nelle discussioni) e cinquantasei sono esattamente gli anni del primo termovalorizzatore di Milano, il primo dei tre. Noi abbiamo inserito una norma che prevede, forse, di farne uno in Sicilia, riprendendo una norma che prevede, forse, di farne uno a Roma. Chiusa la parentesi. Due suggerimenti. Il primo è che le Commissioni, a mio avviso, possono e anzi devono ritagliarsi degli spazi e delle sessioni per compilare dei testi unici. Proprio nelle Commissioni riunite, a proposito dell'agevolazione di 100 euro per le famiglie con redditi più bassi, abbiamo visto quanto è stato complicato fare questo intervento, non per una volontà politica (che è unanime sul tema), ma per la complessità di una materia, quella delle detrazioni familiari, che è complessa, disorganica, confusa, distribuita in tante norme, spesso in contraddizione l'una con l'altra. Ebbene, perché non ritagliarsi un periodo, una sessione, e non fare un bel testo unico su questa materia? Questo restituirebbe ruolo, dignità e importanza al Senato o alla Camera, a chi volesse fare questo lavoro. E come lo si può fare su questo, lo si può fare su mille altri temi.

Il secondo suggerimento è che il Regolamento del Senato prevede la possibilità di fare leggi in tempi molto rapidi con la sede redigente. Facciamone di più. Tantissimi temi non sono potuti entrare in questo, come in altri provvedimenti. Ebbene, facciamo delle leggi velocemente con la sede redigente e invitiamo l'altro ramo del Parlamento a utilizzare le stesse modalità e a copiare lo stesso Regolamento, di modo che si riesca a fare più velocemente il lavoro. La dignità del Parlamento, care colleghe e cari colleghi, dipende soprattutto da ciò che facciamo noi in queste sacre Aule. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tajani. Ne ha facoltà.

TAJANI (PD-IDP). Signora Presidente, come anticipava giustamente il collega presidente Garavaglia, non era difficile prevedere che questo decreto-legge avrebbe avuto un *iter* burrascoso. Peraltro, alcuni dei richiami di metodo che il presidente Garavaglia ha fatto sono pienamente condivisibili anche dalle opposizioni. Quindi la domanda è a chi stia rivolgendo il presidente Garavaglia queste due condivisibili raccomandazioni di metodo e, in alcuni casi, anche di merito. (*Applausi*).

È stato ricordato che il decreto-legge è stato approvato dal Governo alla vigilia della chiusura delle Camere, comprimendo di fatto i tempi per la discussione parlamentare, recando peraltro un insieme di norme che non ha un filo conduttore unitario. Questo nonostante i continui richiami cui è stata sottoposta la decretazione d'urgenza durante questa stessa legislatura.

Nella stesura iniziale del decreto-legge vengono messe insieme discutibili norme di natura fiscale, a partire dal credito d'imposta per gli interventi nel Mezzogiorno, ancora non adeguatamente finanziato (noi l'abbiamo ricordato in molte occasioni), e di proroga di termini normativi; misure di carattere economico con un certo impatto: per esempio il definanziamento del Piano nazionale complementare, cui sono stati sottratti ben 750 milioni di euro, che peraltro sono risorse che in gran parte vanno ai Comuni e agli enti locali. Poi ci sono norme sul controllo pubblico, sul sistema di istruzione, formazione e ricerca, sulle attività culturali, sugli investimenti nel Continente africano (addirittura) e sugli enti territoriali.

Su questa varietà di disposizioni, il Governo da una parte e poi la maggioranza dall'altra sono intervenuti (*Brusio*) - non ho capito se la concitazione, Presidente, è conseguente alle mie parole o se sia autonoma, ma proseguo - durante i lavori di Commissione, peggiorando, dal nostro punto di vista, il provvedimento e snaturandone ulteriormente la natura di semplice norma tecnica di proroga termini. Non è, fra l'altro, la prima volta che succede: l'abbiamo visto succedere, per esempio, in tempi recenti sul decreto superbonus. Il tempo che ho a disposizione non mi consente di soffermarmi sui diversi colpi di scena che hanno caratterizzato l'*iter* del decreto sui ritardi, sulle sospensioni, in attesa che la maggioranza componesse i propri dissidi e che anche nella giornata di ieri, quindi una giornata festiva, hanno caratterizzato i lavori di Commissione. Faccio questo richiamo di metodo perché prima il presidente Romeo - mi rivolgo a lui ovviamente per suo tramite, Presidente - ha fatto riferimento ad una questione di trasparenza e di metodo. È la stessa questione che noi stiamo ponendo e abbiamo posto

anche nella giornata di ieri, quando improvvisamente le Commissioni riunite sono state sospese e la discussione è proseguita altrove. Quindi la questione posta in quest'Aula da alcuni colleghi di maggioranza dovremmo porla noi con forza ai Capigruppo di maggioranza e anche al Governo che è qui presente e che ringrazio. (*Applausi*).

Ma voglio stare al merito e menzionare soltanto due degli emendamenti che avrebbero dovuto e potuto rappresentare non emendamenti ad un decreto *omnibus* di proroga termini fiscali, ma provvedimenti *ad hoc* tali da consentire al Parlamento di svolgere le proprie funzioni e non essere liquidati, come probabilmente accadrà durante questa settimana, con una doppia fiducia al Senato e alla Camera. Parlo, *in primis*, dell'intervento del Governo che introduce la pasticciata e discriminatoria norma sul *bonus* tredicesima in busta paga, che peraltro ha escluso dal beneficio i contribuenti con figli nati fuori dal matrimonio. Un provvedimento di quel tipo avrebbe meritato una norma *ad hoc*, il tempo necessario al Parlamento per migliorare un testo che, in questo caso, non è stato assolutamente migliorato dalla discussione in Commissione. Per non parlare del fatto che esiste ormai una sterminata letteratura sui beni collettivi che si è incaricata di dimostrarci quanto, in tempi di incertezza, di inflazione e di risorse scarse, il benessere complessivo dei consumatori - direbbero alcuni economisti - o dei cittadini - diremmo noi - viene incrementato assai di più da interventi pubblici con risorse pubbliche in beni collettivi che nessuno di noi singoli individui è in grado di procurarsi autonomamente sul mercato, piuttosto che in piccole elargizioni *una tantum* destinate a pochi. Nessuno di noi, per esempio, sarebbe mai in grado di acquistare una macchina per fare la risonanza magnetica e sul mercato sanitario del privato una indagine diagnostica di questo tipo costa ben più di 100 euro o 50 euro nel caso il lavoratore sia *part-time* o abbia lavorato soltanto sei mesi durante l'anno. Dovremmo finanziare beni collettivi quando abbiamo poche risorse: sanità pubblica, scuola, istruzione, gli asili nido, che sono stati defianziati da questo Governo nel PNRR, perché con 100 euro le ore che si acquistano sul mercato per una *baby sitter* sono ben poca cosa rispetto all'insieme di risorse che la collettività potrebbe mettere invece su beni che si offrono ai cittadini in maniera collettiva.

Il secondo intervento è l'emendamento dei Gruppi di maggioranza - e qui c'è un protagonismo di tutte le forze politiche - che consente di accedere al concordato preventivo biennale con beneficio d'imposta anche a coloro che, negli anni precedenti gli anni del Covid, hanno violato gli obblighi tributari con lo strumento che è stato definito ravvedimento.

È un inaccettabile schiaffo ai contribuenti virtuosi, ma non è soltanto questo. Ancora più grave, probabilmente, dal punto di vista della politica fiscale del Governo, è soprattutto la dimostrazione che il concordato preventivo sul quale questo Governo ha fondato la propria riforma fiscale, facendone una bandiera, stenta a decollare per la semplice ragione che il duplice obiettivo di fare cassa e di non disturbare i contribuenti infedeli non può aver successo, perché le due cose non stanno insieme per definizione. Sarebbe meglio che il ministro Giorgetti e il vice ministro Leo prendessero atto di questo fallimento e scegliessero altre strade per finanziare la restante parte della delega fiscale che è rimasta inattuata anche, per esempio, per quanto riguarda il riordino dei tributi alle imprese, di cui sarebbe interessante discutere in quest'Aula, o dei tributi degli enti locali.

Si devono invece soltanto alla caparbia dei colleghi del Partito Democratico (penso al senatore Manca qui presente e al senatore Sensi, che ha parlato prima) le poche note positive del provvedimento: le risorse aggiuntive sul *bonus* psicologico e alcune disposizioni sul fronte degli enti territoriali. Purtroppo, signora Presidente, questi pochi segni positivi non sono in grado di cambiare il senso complessivo di un provvedimento che rimane profondamente sbagliato nel metodo e nel merito. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tubetti. Ne ha facoltà.

TUBETTI (FdI). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la distanza siderale che, dopo due anni di Governo, divide la nostra maggioranza dalle forze di opposizione, i cosiddetti progressisti dall'uomo della strada, dalla gente che tutti i giorni si alza per andare a lavorare, si misura sui temi che gli altri (quello che fu il campo largo, di cui abbiamo notizie sconcertanti) affrontano in modo ossessivo-compulsivo, come abbiamo sentito dagli interventi che mi hanno preceduto. Tuttavia possiamo dire anche senza persuasione che abbiamo fissato bene, nell'album dei ricordi, le profezie degli intellettuali illuminati che, non riuscendo a capacitarsi che gli italiani democraticamente avevano votato una coalizione diversa da quella del loro *main stream*, anticipavano l'avvento delle nuove dieci piaghe d'Egitto: saremmo stati isolati in Europa, il debito sarebbe cresciuto esponenzialmente, l'economia si sarebbe bloccata, la disoccupazione sarebbe esplosa, gli investitori avrebbero sfiduciato i mercati, il PIL sarebbe crollato e non era

esclusa l'invasione delle cavallette in monopattino. Purtroppo per loro (e per fortuna per l'Italia), nessuna delle disgrazie si è manifestata, se non quella di un'opposizione abbarbicata su monocordi esternazioni, impegnata a ritrattare gli slanci autonomisti di governatori disattenti alle priorità alluvionali del proprio territorio, ma molto attenti a trovare collocamento in Europa, a rinnegare le riforme sul lavoro votate dal loro partito all'unanimità, a contestare gli accordi con la Libia e la guardia costiera libica senza accorgersi che quegli accordi nell'estate del 2017 erano stati voluti fortemente dal loro Governo e dall'allora ministro Minniti. Poi non stupiamoci se la confusione italiana si riflette nelle votazioni al Parlamento europeo, dove, sulla risoluzione sull'invio delle armi in Ucraina i parlamentari del PD hanno votato per tutto ed il contrario di tutto.

Bene ha detto il Presidente del Consiglio, nella prolusione di pochi giorni fa a New York: come politico si hanno due opzioni, essere un *leader* o *follower*, indicare una rotta o no, agire per il bene del proprio popolo o agire solo guidati dai sondaggi. Abbiamo scelto consapevolmente, non senza le note difficoltà ereditate, sulle quali dobbiamo stendere un sudario pietoso, di indicare una rotta e di lavorare giorno dopo giorno per ridare dignità ad una Nazione. Perché quando vediamo la nostra bandiera, noi ne siamo orgogliosi, non ce ne vergogniamo, sentiamo l'orgoglio di fare parte di una comunità e siamo pronti a fare la nostra parte per migliorarne le sorti e di farlo velocemente, perché il tempo ce l'hanno già rubato quelli del passato e talvolta dobbiamo occupare il tempo a smentire le gradasse bugie come quella secondo la quale - cito tra le tante - il Governo Meloni avrebbe abolito l'assegno universale.

I dati che vi sto leggendo, che non sono stati smentiti, lungi dal rappresentare la lista dei trofei, perché non ci si deve vantare quando si lavora (è un obbligo), è un'analisi sinottica dei risultati ottenuti che hanno consentito più avanti di poter agire anche con il provvedimento che stiamo per licenziare. Quanto emerge è che grazie al Governo Meloni, al dinamismo in politica estera del nostro Presidente del Consiglio, l'Italia ha aumentato i valori delle esportazioni verso moltissimi *partner* commerciali internazionali. Spiccano i dati estremamente positivi dell'*export* verso gli Stati Uniti, Francia, Turchia, Spagna, Cina, Svizzera, Paesi Bassi, Polonia, Emirati Arabi Uniti. La nostra Nazione è un fornitore sempre più affidabile e credibile, forte anche del peso che è riuscito a conquistare il marchio *made in Italy* nel mondo.

L'Istat ha recentemente pubblicato il rapporto «Conti economici nazionali Prodotto interno lordo e indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche» negli anni 1995-2023, che rappresenta le stime relative alla revisione generale dei conti economici nazionali, concordate in sede europea, che introduce innovazioni e miglioramenti di metodi e di fonti. In particolare, il PIL in volume del 2023 si è attestato a un livello per la prima volta superiore al massimo raggiunto *ante* crisi finanziaria del 2008. Di conseguenza, il *deficit* dello scorso anno risulta inferiore a beneficio della prossima manovra di bilancio del Governo Meloni.

Abbiamo dato chiaro il messaggio che lo Stato non avrebbe disturbato chi voleva fare, ma gli sarebbe camminato accanto come un alleato, non come un avversario. Abbiamo detto anche «no» quando dei no andavano detti, perché i soldi dei cittadini non si gettano dalla finestra e quando i soldi non sono spesi adeguatamente, bisogna avere anche il coraggio e la forza di dire no e di non continuare a giustificare, come ho sentito in Commissione (*Applausi*), misure distruttive - questo era il dato della Commissione - come il superbonus e i banchi a rotelle, con il solo scopo di lavarsi la coscienza sporca dai danni fatti quando si era al Governo.

Nel 2023 l'Italia cresce più del doppio della media UE e dell'Eurozona. L'Italia cresce del + 0,9, con una media europea del + 0,4. Per quest'anno la Commissione europea prevede che l'Italia cresca dello 0,9, una previsione più alta di quella prevista per l'Eurozona, di quella prevista per la Germania, di quella prevista per il vostro esempio francese. Stiamo andando meglio degli altri, anche se sarebbe stupido rallegrarsene, perché la debolezza - come si ricorda correttamente - di alcune economie europee frena anche la nostra crescita, soprattutto dell'industria tedesca, che chiaramente, per molte delle nostre imprese, è uno sbocco fondamentale.

La borsa ha superato il livello pre-crisi finanziaria del 2008, sta facendo registrare la migliore *performance* in Europa e tra le migliori *performance* nel mondo. Lo *spread* è a un livello di circa 100 punti base inferiore rispetto a quello dell'ottobre 2022. Poi, ovviamente, c'è il mercato del lavoro: i dati Istat di luglio ci dicono che abbiamo superato per la prima volta i 24 milioni di lavoratori. Mai così tanti italiani avevano lavorato dall'Unità d'Italia a oggi. (*Applausi*). Il tasso di occupazione generale ha raggiunto il 62,3 per cento, quello di occupazione femminile il 53,6, superando per la prima volta il tetto di 10 milioni di donne lavoratrici. Anche questo è qualcosa su cui il Governo ha lavorato, concentrando le risorse

particolarmente sulle mamme lavoratrici, come la grande sfida dell'occupazione femminile in Italia e delle donne. Lo dovevamo alle nostre nonne, che questa Patria, nel Novecento delle due Guerre mondiali, l'hanno costruita e fatta forte. Tendenza opposta è il tasso di disoccupazione che scende a luglio al 6,5 per cento, il più basso dal 2008. *(Applausi)*. Dall'ottobre del 2022 si contano circa 750.000 occupati in più: 408.000 dei quali sono donne. È un'occupazione di qualità, visto che salgono gli occupati a tempo indeterminato.

Potrei continuare, ma non voglio distrarmi da quello che è l'obiettivo: creare le basi per sviluppare le altezze. Questo lo si fa anche con provvedimenti come questo, dove - come dicevo prima - si cammina a fianco ai cittadini, ai nostri sindaci, alle tante attività commerciali, industriali ed associative che creano esse stesse i risultati citati sopra. Abbiamo affrontato la ZES unica, il lavoro sportivo, i grandi eventi culturali come quello nella mia Gorizia che, insieme a Nova Gorica, sarà nel 2025 Capitale europea della cultura. Abbiamo sostenuto tutti quei territori, vittime di troppi anni di chiacchiericcio e incuria, liberando le risorse dei fondi di emergenza destinati.

Signor Presidente, stiamo aggiungendo anche oggi un altro tassello al grande obiettivo che ci siamo prefissati due anni fa, alla promessa cardine: rimettere al centro dell'azione politica la grande energia dei nostri cittadini, per far tornare la nostra grande Italia grande nel mondo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

I relatori e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1222, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, comprensivo delle condizioni formulate dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113, nel testo definito dalle Commissioni riunite 5^a e 6^a, e recepite le modifiche richieste dalla 5^a Commissione permanente, di cui invito il Senatore Segretario a dare lettura.

IANNONE, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 2-*quater* (*Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale*), siano apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, e al comma 3, le parole: "l'incremento dello stesso calcolato" siano sostituite dalle seguenti: "il valore dello stesso incrementato";

b) al comma 9, sia soppresso il secondo periodo;

- all'articolo 11, comma 5-*ter*, dopo il primo periodo sia aggiunto il seguente:

"Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.";

- all'articolo 14, comma 5-*bis*, il primo periodo sia sostituito dai seguenti: "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

PRESIDENTE. Comunico che è convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Pertanto, la seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18,33, è ripresa alle ore 19,11).

La seduta è tolta (ore 19,14).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (1222)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « all'Agenzia delle entrate » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al secondo periodo, le parole: « La comunicazione di cui » sono sostituite dalle seguenti: « La comunicazione integrativa di cui », le parole: « a pena dello scarto » sono sostituite dalle seguenti: « a pena del rigetto » e le parole: « ed è corredata dagli estremi » sono sostituite dalle seguenti: « e degli estremi »;

al quinto periodo, le parole: « , sono approvati » sono sostituite dalle seguenti: « è approvato »;

al comma 4, alinea, le parole: « micro imprese » sono sostituite dalla seguente: « microimprese » e alla lettera a), le parole: « indicati al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dal comma 1 »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « decreto-legge n. 124 » sono sostituite dalle seguenti: « citato decreto-legge n. 124 », dopo le parole: « commi 2 e 4 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « delle ZES Unica per il Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « della ZES unica »;

al secondo periodo, dopo le parole: « le regioni » e dopo le parole: « di cui al primo periodo » il segno di interpunzione « , » è soppresso, le parole: « decreto-legge n. 124 » sono sostituite dalle seguenti: « citato decreto-legge n. 124 » e le parole: « decreto del Ministro per gli affari

europei, il sud» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud»;

al comma 6, capoverso b), la parola: «entrambi» è sostituita dalle seguenti: «gli uni e le altre».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti) - 1. Nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;

c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

2. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.

3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'indennità di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.

5. L'indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per 1.597.255 euro;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per 469.799 euro;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per 1.074.267 euro;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 13.806 euro;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per 15.558.680 euro;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, per 729.527 euro;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per 21.844 euro;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per 1.611.835 euro;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 6.103.790 euro;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, per 1.638.839 euro;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, per 2.157.569 euro;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per 254.188 euro;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, per 2.670.467 euro;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, per 40.338 euro;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, per 57.796 euro.

Art. 2-ter. - (Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono) - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-*quater* ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-*quater*, comma 10, lettere a), b) e c).

Art. 2-*quater*. - (*Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale*) - 1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.

2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:

- a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura stabilita dal comma 2.

4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

- a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

5. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Per il solo periodo d'imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di

recupero di crediti inesistenti, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022;

c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8 del presente articolo.

11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 14.

12. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti di cui al comma 1, il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000 euro per l'anno 2026, 223.087.500 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 63.364.583 euro per l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno 2026 e 16.293.750 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 148.797.917 euro per l'anno 2025, 202.475.000 euro per l'anno 2026, 206.793.750 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fino alla data di applicazione», *le parole:* «possono ritenersi applicabili» *sono sostituite dalle seguenti:* «possono essere applicate» e *dopo le parole:* «n. 633,» *sono inserite le seguenti:* «nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021,».

All'articolo 4:

al comma 1, secondo periodo, la parola: «7milioni» è *sostituita dalle seguenti:* «7 milioni»;

al comma 2, terzo periodo, le parole: «Le società sportive professionistiche e società» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le società sportive professionistiche e le società»;

al comma 3, le parole: «Sono esclusi dalla disposizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «Dipartimento dello sport» *sono sostituite dalle seguenti:* «Dipartimento per lo sport»;

al secondo periodo, le parole: «il decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «il regolamento di cui al decreto»;

al terzo periodo, la parola: «web» è *sostituita dalla seguente:* «internet», *le parole:* « , è pubblicato» *sono sostituite dalle seguenti:* «è pubblicato» e *le parole:* «del citato decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «del citato regolamento di cui al decreto»;

al comma 5, le parole: «n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013» *sono sostituite dalle seguenti:* «2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023»;

al comma 7, le parole: «Dipartimento dello sport» *sono sostituite dalle seguenti:* «Dipartimento per lo sport».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fino alla data di applicazione» e *dopo le parole:* «n. 633 del 1972,» *sono inserite le seguenti:* «nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021,»;

al comma 3, dopo le parole: «n. 633 del 1972,» *sono inserite le seguenti:* «nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021,»;

al comma 4, all'alinea, dopo le parole: «numero 1-*septies*)» *sono inserite le seguenti:* « , introdotto dal comma 1 del presente articolo» e, *al capoverso 1-*octies*), le parole:* «diciotto mesi dalla nascita» *sono sostituite dalle seguenti:* «il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita».

All'articolo 6:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «allegato 1» *sono inserite le seguenti:* «al presente decreto»;

al comma 5, dopo le parole: «allegato 2» *sono inserite le seguenti:* «al presente decreto» e *dopo le parole:* «23 dicembre 2020» *il segno di interpunzione « , » è soppresso;*

al comma 7, dopo le parole: «commi 1 e 5» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo».

Nel capo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 6-bis. - (Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente) -1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, la parola: "univocamente" è sostituita dalla seguente: "prevalentemente";

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete" sono inserite le seguenti: "nonché i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati";

3) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: "destinatario del provvedimento" sono aggiunte le seguenti: "garantendo altresì ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta";

4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "ai prestatori di servizi di accesso alla rete," sono inserite le seguenti: "compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati,";

5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: "provvedono comunque" sono inserite le seguenti: ", entro il medesimo termine massimo di trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione,";

6) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di indirizzi IP, il Registro italiano per il *country code Top Level Domain* (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a *generic Top Level Domain* (gTLD), provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco e che non risultino utilizzati per finalità illecite";

7) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'Autorità, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di indirizzi IP e di *Fully Qualified Domain Name* (FQDN) che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito. L'Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli *Internet Service Provider* (ISP) secondo le specifiche tecniche già definite ovvero anche in base alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, di cui all'articolo 6, comma 2";

b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "destinatari dei provvedimenti di disabilitazione" sono inserite le seguenti: "di cui al medesimo articolo 2, comma 5".

Art. 6-ter. - (Introduzione dell'articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633) - 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, nel titolo III, capo III, sezione II, dopo l'articolo 174-quinquies è aggiunto il seguente:

"Art. 174-sexies. - 1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di *Virtual Private Network* (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di *content delivery network*, i fornitori di servizi di sicurezza *internet* e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli *hosting provider* che agiscono come *reverse proxy server* per siti *web*, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice

penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.

3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" ».

All'articolo 7:

al comma 5, dopo le parole: « dal 2027 al 2033 » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

Nel capo II, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 7-bis. - (Proroga di termini in materia di acquisti di beni e servizi per l'ammmodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero) - 1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione al sub investimento 1.1.2 "Ammmodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature" della missione 6, componente 2, le convenzioni quadro e gli accordi quadro stipulati dalla società Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dal traguardo M6C2-6 del PNRR, che siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 30 settembre 2025 fatte salve l'eventuale scadenza naturale successiva alla predetta data e la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro e non oltre quindici giorni dalla suddetta data di entrata in vigore.

Art. 7-ter. - (Proroga di termini per l'affidamento dei lavori) - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 857 è sostituito dal seguente:

"857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2024. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi siano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo".

Art. 7-quater. - (Proroga di termine per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale) - 1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "un ulteriore anno" sono sostituite dalle seguenti: "due ulteriori anni" ».

Nel capo III, all'articolo 8 sono premessi i seguenti:

« Art. 7-quinquies. - (Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell'85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.

3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

4. L'Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio.

6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente articolo, presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7-sexies. - (Disposizioni in materia di regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica)
- 1. All'articolo 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole da: "Resta fermo" fino a "ai fini dell'IVA" sono sostituite dalle seguenti: "Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si fa luogo a rimborsi d'imposta".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « rese indisponibili, nei rispettivi » *sono sostituite dalle seguenti:* « rese indisponibili nei rispettivi » *e le parole:* « e in quelli ad essi collegati » *sono sostituite dalle seguenti:* « e di quelli ad essi collegati »;

al comma 2, le parole: « Piano nazionale complementare » *sono sostituite dalle seguenti:* « Piano nazionale per gli investimenti complementari » *e le parole:* « comma 3, del decreto-legge n. 19 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 3, del citato decreto-legge n. 19 »;

alla rubrica, le parole: « Piano nazionale complementare » *sono sostituite dalle seguenti:* « Piano nazionale per gli investimenti complementari ».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

« *Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)* - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 140, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici";

b) al comma 141, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio

precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando comunque ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.";

c) al comma 143, le parole: ", fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza" sono soppresse;

d) al comma 148-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell'interno, del 18 luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".

Art. 8-ter. - (Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana) - 1. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ", unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026," sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2024, sono individuati attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonché i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione. I comuni individuati con il decreto di cui al precedente periodo concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Il medesimo decreto provvede altresì alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".

2. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56" ».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso 4-bis, le parole: « anno accademico 2024-2025 » sono sostituite dalle seguenti: « anno accademico 2024/2025 »;

al comma 2, le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 », le parole: « per il 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2025 » e le parole: « decreto-legge n. 48 » sono sostituite dalle seguenti: « citato decreto-legge n. 48 »;

al comma 4, capoverso 623, primo periodo, le parole: « piano nazionale per la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale » sono sostituite dalle seguenti: « piano nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale », dopo le parole: « dell'istruzione e del merito » sono inserite le seguenti: « n. 240 del », le parole: « articolo 11 del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 11 del regolamento di cui al decreto » e le parole: « tecnologiche, e all'innovazione digitale, » sono sostituite dalle seguenti: « tecnologiche e all'innovazione digitale »;

alla rubrica, le parole: « 2024-2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 2024/2025 ».

All'articolo 10:

al comma 1, all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 26 del » sono inserite le seguenti: « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al » e, al capoverso 5-bis, le parole: « all'articolo 26, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 5 del presente articolo »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 9-*quater*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "e dei prodotti lattiero-caseari" sono sostituite dalle seguenti: ", dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli" »;

al comma 3, alinea, le parole: « di cui comma 6 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comma 6 »;

al comma 4, le parole: « di cui comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comma 3 »;

al comma 5, la parola « web » è sostituita dalla seguente: « internet »;

al comma 10, la parola « web » è sostituita dalla seguente: « internet »;

al comma 11, le parole: « tecnico contabile » *sono sostituite dalla seguente:* « tecnico-contabile »;

dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Allo scopo di consentire l'integrazione e l'adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, anche in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e per le finalità di cui al presente articolo, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità per avviare processi di interoperabilità con la banca dati degli immobili pubblici, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dei dati, dei censimenti e delle informazioni relativi al patrimonio immobiliare pubblico, posseduti in banche dati delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, sentito il Ministero dell'interno, dell'Agenzia istituita ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12-ter. All'articolo 8, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "con risorse europee" sono inserite le seguenti: "e per gli adempimenti connessi con l'attuazione della nuova *governance* europea" »;

al comma 13, alinea, dopo le parole: « garantendo altresì al medesimo » *è inserita la seguente:* « Commissario »;

dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:

«13-bis. All'articolo 21, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: "concessionari di pubblici servizi" sono inserite le seguenti: "o fornitori di servizi pubblici essenziali", dopo le parole: "controllate, che" sono inserite le seguenti: ", da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,", le parole: "anche nell'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente nell'ambito", le parole: "su tutto il territorio nazionale e" sono sostituite dalle seguenti: ", con una presenza di sedi strutturate in almeno la metà delle regioni italiane e di un organico di almeno 10.000 lavoratori sul territorio nazionale, e siano dotati" e le parole: "ricezione, digitalizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella digitalizzazione, ricezione".

13-ter. Al fine di assicurare celerità agli interventi necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti nella Regione siciliana, nonché in considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da *deficit* idrico della medesima Regione, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del

6 maggio 2024, all'articolo 14-*quater* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b)";

b) al comma 4, le parole: "delle disposizioni del codice dei contratti" fino a: "n. 36," sono soppresse ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-*bis*. - (*Disposizioni in materia di contributi di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*) - 1. Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023 il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-*bis*, le parole: "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";

b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024";

c) al comma 34, al primo periodo, la parola: "2023" è sostituita dalla seguente: "2024" e le parole: "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2025" e il terzo periodo è soppresso ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo » *e le parole:* « del citato decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del medesimo codice »;

al comma 2, le parole: « del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del codice di cui al decreto legislativo »;

al comma 5, dopo le parole: « 2025 e 2026 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

5-*ter*. Agli oneri di cui al comma 5-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

« Art. 11-*bis*. - (*Finanziamento dell'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa"*) - 1. Tenuto conto delle modifiche al PNRR approvate dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, è destinata al finanziamento dell'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa" della missione 4, componente 2, del PNRR. Sono parimenti destinati alle medesime finalità risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024, che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, assunte con riferimento all'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa".

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individua il cronoprogramma procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dell'investimento di cui al comma 1, nel rispetto del cronoprogramma finanziario. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa" nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Art. 11-ter. - (*Disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale*) - 1. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) le parole: "sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici" sono sostituite dalle seguenti: "sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi strategici";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Fondazione può altresì, operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza";

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di cura di elevata specialità, la Fondazione, acquisito il parere vincolante della regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto *non profit* partecipato dalla stessa regione".

2. All'articolo 1, comma 951, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale" sono aggiunte le seguenti: "nonché alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza".

3. Al fine di garantire l'integrità e la continuità delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è riconosciuto il diritto di prelazione alle fondazioni di diritto pubblico o di diritto privato istituite per legge che svolgono attività nel settore della ricerca biomedicale o che sono abilitate ad operare nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori nonché agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati. In tale ipotesi il commissario straordinario menziona l'esistenza del diritto di prelazione nell'avviso di vendita e, contestualmente alla sua pubblicazione, trasmette l'avviso al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il quale ne dà idonea pubblicità mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale. All'esito della valutazione delle offerte pervenute, compiuta ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario comunica al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le condizioni dell'offerta più vantaggiosa e il Ministero, nei successivi dieci giorni, procede con la pubblicazione della comunicazione sul proprio sito istituzionale. Il diritto di prelazione è esercitato, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al terzo periodo, mediante invio di una dichiarazione di impegno all'acquisto del complesso aziendale nei tempi e alle condizioni contenute nell'offerta risultata più vantaggiosa e con il versamento della cauzione prevista nell'avviso di vendita. La dichiarazione di impegno è inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia esercitato, il complesso aziendale è trasferito all'offerente risultato aggiudicatario. Se non sono pervenute offerte, con la comunicazione di cui al terzo periodo il commissario straordinario indica le condizioni della vendita fissate nell'avviso di vendita e la dichiarazione di impegno all'acquisto, fermi i tempi e

le altre condizioni stabilite nell'avviso di vendita è efficace anche se contiene un prezzo inferiore di non oltre un quarto al prezzo stabilito nello stesso avviso.

4. La regione Lazio può costituire o partecipare alla costituzione di soggetti *non profit* per l'acquisizione e la gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3 ».

All'articolo 12:

al comma 1, primo periodo, la parola: « statali » è soppressa;

al comma 2, lettera a), dopo le parole: « comma 1-bis » è inserita la seguente: « , alinea ».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: « all'articolo 13 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 17 »;

al comma 2, la parola: « accreditato » è sostituita dalla seguente: « accreditamento », le parole: « decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016 » e le parole: « il Ministero verifica il rispetto di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto delle disposizioni di cui al ».

All'articolo 14:

al comma 1, al secondo periodo, le parole: « del Ministro della cultura » sono sostituite con le seguenti: « del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli istituti di cultura al fine di valorizzare la storia della città di Napoli e il suo contributo per la creazione di una identità europea »;

al comma 2, le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;

al comma 3, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Al fine di sostenere il mercato degli strumenti musicali, all'articolo 1, comma 357, alinea, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "aree archeologiche e parchi naturali" sono inserite le seguenti: "e l'acquisto di strumenti musicali". All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo," sono inserite le seguenti: "per l'acquisto di strumenti musicali" »;

al comma 5, le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».

All'articolo 15:

al comma 1, dopo le parole: « n. 89 » sono inserite le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120 » e dopo le parole: « Continente africano » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2, le parole: « SIMEST S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società SIMEST S.p.A. ».

All'articolo 16:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Utilizzo da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. delle somme rivenienti dalla sottoscrizione di obbligazioni ».

Nel capo III, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

« Art. 16-bis. -(Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo) - 1. Al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio, è concesso, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all'entità del reale danno economico patito, sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuate dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2022 e dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2022, n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 37 del 14 febbraio 2024. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo di rimborso per le spese di gestione.

2. La concessione dei contributi economici di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità dell'AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: "idonee al contenimento dei cinghiali selvatici" sono aggiunte le seguenti: "; spetta alle società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, quali strade bianche, tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra nei tratti in galleria, previa approvazione da parte del Commissario straordinario degli interventi e delle modalità di finanziamento dei corrispondenti oneri" e, al terzo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2022" sono aggiunte le seguenti: "e di 13 milioni di euro per l'anno 2025";

b) al comma 2-quinquies, le parole: ", pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022," sono soppresse, dopo le parole: "si provvede" sono inserite le seguenti: ", quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022," e dopo le parole: "dalla legge 28 marzo 2022, n. 25" sono aggiunte le seguenti: ", quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo in conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026";

c) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

"2-sexies. Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il Commissario straordinario è, altresì, autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario".

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, lettera c), pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « loro conti » sono sostituite dalle seguenti: « propri conti »;

al comma 2, le parole: « Avvenuta l'apertura » sono sostituite dalle seguenti: « Dopo l'apertura » e le parole: « ivi pure indicata » sono sostituite dalle seguenti: « ivi indicata »;

dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno 2024" ».

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

« Art. 17-bis. - (Rispetto dei tempi di pagamento e recupero forzoso di entrate proprie delle province e delle città metropolitane) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 419 è inserito il seguente:

"419-bis. Per le province e le città metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

Art. 17-ter. - (Proroga dell'utilizzo libero delle economie da mutuo) - 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la parola: "2026" è sostituita dalla seguente: "2027" ».

All'articolo 18:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla Sezione degli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, e successivi rifinanziamenti ».

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

« Art. 18-bis. - (Deroga ai vincoli di utilizzo dell'avanzo di amministrazione previsti dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - 1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il

finanziamento delle spese correnti sia stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.

Art. 18-ter. - (Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) - 1. Al comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

Art. 18-quater. - (Disposizioni in materia di segretari comunali) - 1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi complessivi.

2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera che abbia espletato le funzioni di cui al citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, per i quali il periodo massimo di incarico di ventiquattro mesi sia scaduto nei centoventi giorni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore.

4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi del presente articolo, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, del 16 maggio 2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti con popolazione fino a 3.000 abitanti.

5. I periodi di incarico svolti ai sensi del presente articolo rilevano esclusivamente ai fini economici, ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del citato CCNL del 16 maggio 2001.

6. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche," e le parole: "due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese";

b) al terzo periodo, le parole: "Nel biennio successivo alla" sono sostituite dalle seguenti: "Nei tre anni dalla".

7. All'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la lettera a) è abrogata.

8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.

Art. 18-quinquies. - (Disposizioni finanziarie in materia di PNRR) - 1. Al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento

delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.

2. In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai soggetti attuatori ed è resa disponibile per essere esibita in sede di *audit* e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità ai quali le Amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 ».

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera b):

al capoverso 527-ter, al primo periodo, le parole: « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » e le parole: « nella tabella 1, di cui all'allegato VI-bis » sono sostituite dalle seguenti: « nell'allegato VI-bis » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo è capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-bis »;

al capoverso 527-quater, dopo la parola: « Qualora » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « non è migliorato » sono sostituite dalle seguenti: « non sia migliorato »;

alla lettera c), capoverso Allegato VI-bis, le parole: « Tabella 1 » sono soppresse.

All'articolo 20:

al comma 2, lettera b), le parole: « si cui » sono sostituite dalle seguenti: « di cui »;

al comma 3, la parola: « 30% » è sostituita dalle seguenti: « 30 per cento ».

All'articolo 21:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « dall'U.O. » sono sostituite dalle seguenti: « dall'unità operativa » e le parole: « Decreto Dirigenziale n. 112 del 4 giugno 2024 della Direzione Generale Governo del Territorio » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del direttore generale per il governo del territorio n. 112 del 4 giugno 2024, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 43 del 10 giugno 2024 »;

al secondo periodo, dopo la parola: « rispettivamente » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « cinque o più unità » sono sostituite dalle seguenti: « cinque o più persone »;

al comma 4, dopo le parole: « del comune stesso » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

Nel capo V, all'articolo 22 è premesso il seguente:

« Art. 21-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

ARTICOLI DA 1 A 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE E ALLEGATI 1, 2 E 3

CAPO I

DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica)

1. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. La comunicazione integrativa di cui al primo periodo, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, del predetto decreto ministeriale. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da utilizzare per le finalità di cui al presente comma e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 1, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 1. Qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del primo periodo, risulti inferiore alla misura definita ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 16, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo è incrementata, ferma restando la predetta misura e nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, nel seguente ordine, delle risorse di cui:

a) all'articolo 8 del presente decreto nel limite massimo di 750 milioni di euro per l'anno 2024, attingendo in modo proporzionale alle relative autorizzazioni di spesa;

b) all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel limite massimo di 560 milioni di euro per l'anno 2024;

c) all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nel limite massimo di 290 milioni di euro per l'anno 2024.

3. I versamenti all'entrata di cui al comma 2 possono essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.

4. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 1;

b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;

c) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, qualora il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni della ZES unica rendono nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del citato decreto-legge n. 124 del 2023 e dal citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

6. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;».

Articolo 2.

(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

1. All'articolo 24-*bis*, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 200.000».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2-bis.

(Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti)

1. Nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;

c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

2. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.

3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'indennità di cui al comma 1 unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.

5. L'indennità di cui al comma 1 è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l'indennità erogata dal sostituto d'imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per 1.597.255 euro;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per 469.799 euro;

- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per 1.074.267 euro;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per 13.806 euro;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per 15.558.680 euro;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, per 729.527 euro;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per 21.844 euro;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per 1.611.835 euro;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 6.103.790 euro;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, per 1.638.839 euro;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, per 2.157.569 euro;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per 254.188 euro;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, per 2.670.467 euro;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, per 40.338 euro;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, per 57.796 euro.

Articolo 2-ter.

(Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-*quater* ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-*quater*, comma 10, lettere a), b) e c).

Articolo 2-quater.

(Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale)

1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.

2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:

- a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura stabilita dal comma 2.

4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

- a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

5. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Per il solo periodo d'imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

- a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022;

c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8 del presente articolo.

11. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 10 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 14.

12. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti di cui al comma 1, il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 212.162.500 euro per l'anno 2025, 267.650.000 euro per l'anno 2026, 223.087.500 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 63.364.583 euro per l'anno 2025, 65.175.000 euro per l'anno 2026 e 16.293.750 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 148.797.917 euro per l'anno 2025, 202.475.000 euro per l'anno 2026, 206.793.750 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle società sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4.

(Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Qualora l'investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito di cui al primo periodo relativo ai ricavi non trova applicazione. Le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, certificano di svolgere attività sportiva giovanile.

3. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si applica, nei limiti di compatibilità, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196, concernente «Regolamento recante modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche». Sul sito *internet* del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri è pubblicato con efficacia di pubblicità notizia apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande secondo quanto già previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

6. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative ai contributi riconosciuti, sotto forma di crediti d'imposta, in attuazione del comma 1, al fine di consentire la verifica dell'andamento della spesa complessiva.

Articolo 5.

(Modifiche alla disciplina in materia di IVA)

1. Alla Tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 1-*septies*) erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto. ».

2. Fino alla data di applicazione dell'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto- legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la disposizione di cui al comma 1 si applica sempreché le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Le prestazioni di cui al comma 1 rese prima della data di entrata in vigore del presente decreto si intendono comprese tra le prestazioni esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Al fine di sostenere la filiera equina, alla Tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 1-*septies*), introdotto dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

« 1-*octies*) cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita. ».

5. Al minor gettito derivante dal comma 4, valutato in 1,54 milioni di euro per l'anno 2024 e in 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 6.

(Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri)

1. I lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto possono optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, se sussistono le seguenti condizioni:

a) il lavoratore si qualifica come frontaliere ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83;

b) il lavoratore, alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui alla lettera a), svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;

c) i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'articolo 3 del citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.

2. A seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

3. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

4. L'ammontare delle imposte applicate in Svizzera di cui al comma 1 è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. L'opzione per l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), e che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020 svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.

6. In caso di esercizio dell'opzione di cui ai commi 1 e 5, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 237 a 239, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo detraggono dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20 per cento dei contributi di cui al citato articolo 1, commi da 237 a 239, della legge n. 213 del 2023.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

Articolo 6-bis.

(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente)

1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, la parola: « univocamente » è sostituita dalla seguente: « prevalentemente »;

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete » sono inserite le seguenti: « nonché i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati »;

3) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: « destinatario del provvedimento » sono aggiunte le seguenti: « garantendo altresì ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta »;

4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « ai prestatori di servizi di accesso alla rete, » sono inserite le seguenti: « compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati, »;

5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: « provvedono comunque » sono inserite le seguenti: « , entro il medesimo termine massimo di trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione, »;

6) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di indirizzi IP, il Registro italiano per il *country code Top Level Domain* (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a *generic Top Level Domain* (gTLD) provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco e che non risultino utilizzati per finalità illecite »;

7) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. L'Autorità, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l'esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di indirizzi IP e di *Fully Qualified Domain Name* (FQDN) che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito. L'Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli *Internet Service Provider* (ISP) secondo le specifiche tecniche già definite ovvero anche in base alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, di cui all'articolo 6, comma 2 »;

b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: « destinatari dei provvedimenti di disabilitazione » sono inserite le seguenti: « di cui al medesimo articolo 2, comma 5 ».

Articolo 6-ter.

(Introduzione dell'articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, nel titolo III, capo III, sezione II, dopo l'articolo 174-quinquies è aggiunto il seguente:

« Art. 174-sexies. - 1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di *Virtual Private Network* (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di *content delivery network*, i fornitori di servizi di sicurezza *internet* e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli *hosting provider* che agiscono come *reverse proxy server* per siti *web*, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.

3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI NORMATIVI

Articolo 7.

(Proroghe di termini in materia fiscale e per gli agenti della riscossione)

1. Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30 settembre 2024.

2. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge n. 213 del 2023, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l'adeguamento delle esistenze iniziali di cui all'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 213 del 2023, può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo.

3. All'articolo 1, comma 52, della legge n. 213 del 2023, le parole: « 30 giugno 2024 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2024 ».

4. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

5. Alle minori entrate derivanti dal comma 3, valutate in 19,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 7-bis.

(Proroga di termini in materia di acquisti di beni e servizi per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero)

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione al sub investimento 1.1.2 « Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature » della missione 6, componente 2, le convenzioni quadro e gli accordi quadro stipulati dalla società Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dal traguardo M6C2-6 del PNRR, che siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 30 settembre 2025 fatte salve l'eventuale scadenza naturale successiva alla predetta data e la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro e non oltre quindici giorni dalla suddetta data di entrata in vigore.

Articolo 7-ter.

(Proroga di termini per l'affidamento dei lavori)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 857 è sostituito dal seguente:

« 857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2024. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi siano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo ».

Articolo 7-quater.

(Proroga di termine per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale)

1. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: « un ulteriore anno » sono sostituite dalle seguenti: « due ulteriori anni ».

CAPO III

MISURE DI CARATTERE ECONOMICO

Articolo 7-*quinquies*.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell'85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.

3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

4. L'Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio.

6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente articolo, presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7-*sexies*.

(Disposizioni in materia di regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica)

1. All'articolo 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole da: « Resta fermo » fino a: « ai fini dell'IVA » sono sostituite dalle seguenti: « Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non si fa luogo a rimborsi d'imposta ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 8.

(Misure in materia di Piano nazionale per gli investimenti complementari)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, oggetto della informativa presentata al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) in data 9 luglio 2024, per gli importi di cui all'allegato 3 al presente decreto, sono accantonate e rese indisponibili nei rispettivi stati di previsione della spesa sino alla data del 30 settembre 2024. Qualora le Amministrazioni dimostrino la sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e di quelli ad essi collegati, le somme di cui al primo periodo, in misura pari all'importo necessario ad assicurare la conclusione dei relativi interventi, sono disaccantonate e rese nuovamente disponibili. Una quota fino a 750 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse di cui al primo periodo è destinata alla copertura degli eventuali oneri di cui all'articolo 1.

2. Per le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari diverse da quelle di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, conseguente alla informativa presentata in data 9 luglio 2024, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2024, può essere adottato entro il 15 novembre 2024.

Articolo 8-bis.

(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 140, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici »;

b) al comma 141, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando comunque ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili »;

c) al comma 143, le parole: « , fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza » sono soppresse;

d) al comma 148-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori ».

Articolo 8-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)

1. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « , unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026, » sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2024, sono individuati attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonché i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalità di monitoraggio

e rendicontazione. I comuni individuati con il decreto di cui al precedente periodo concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Il medesimo decreto provvede altresì alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori ».

2. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ».

Articolo 9.

(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l'anno scolastico e accademico 2024/2025 e misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2024/2025)

1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024/2025. ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 17,49 milioni di euro per l'anno 2024 e in 29,98 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del citato decreto-legge n. 48 del 2023, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, degli importi di cui all'alinea del predetto articolo 13, comma 9. Le risorse di cui al primo periodo relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

3. All'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, rimaste non utilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell'anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa per essere utilizzate nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione e a tal fine sono conservati nel conto residui. ».

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 623 è sostituito dal seguente:

« 623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e consentire il supporto tecnologico e digitale al piano nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 240 del 7 dicembre 2023, adottato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le risorse di cui al comma 624 sono destinate alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche e all'innovazione digitale nonché al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo. ».

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e di attuazione delle misure del PNRR)

1. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità. ».

1-*bis*. All'articolo 4, comma 9-*quater*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: « e dei prodotti lattiero-caseari » sono sostituite dalle seguenti: « , dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli ».

2. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*quater* è abrogato;

b) al comma 2-*quinquies* le parole: « 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « 2-*bis* e 2-*ter* ».

3. Ai fini dell'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla *milestone* M1C1-118, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:

a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali;

b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;

c) le regioni e le province autonome;

d) le province e le città metropolitane;

e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024;

f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;

g) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;

h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali;

i) le autorità di sistema portuale;

l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;

m) gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a l) del presente comma, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

4. Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le società, nonché gli enti di cui al comma 3, lettera m), che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro. Restano, altresì, esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonché le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano altresì esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

5. Con determina del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le amministrazioni di cui al comma 3. L'elenco delle amministrazioni individuate ai sensi del primo periodo è pubblicato nella sezione del sito *internet* della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR.

6. Le amministrazioni di cui al comma 3 predispongono, per le finalità indicate nel medesimo comma, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla *milestone* M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno.

7. Nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla *milestone* M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui al medesima *milestone* e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.

8. Sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli *standard* contabili di cui alla *milestone* M1C1-108.

9. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 8, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla *milestone* M1C1-108, ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli *standard* contabili di cui alla medesima *milestone*.

10. Al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del *target* M1C1-117 del PNRR, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con esclusione delle società, sono tenuti ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione è erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato, accessibile dalla sezione del sito *internet* della Ragioneria Generale dello Stato, di cui al comma 5.

11. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico-contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla *milestone* M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonché alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui al comma 6, alla Ragioneria generale dello Stato.

12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12-*bis*. Allo scopo di consentire l'integrazione e l'adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, anche in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e per le finalità di cui al presente articolo, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità per avviare processi di interoperabilità con la banca dati degli immobili pubblici, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dei dati, dei censimenti e delle informazioni relativi al patrimonio immobiliare pubblico, posseduti in banche dati delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, sentito il Ministero dell'interno, dell'Agenzia istituita ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12-*ter*. All'articolo 8, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: « con risorse europee » sono inserite le seguenti: « e per gli adempimenti connessi con l'attuazione della nuova *governance* europea ».

13. In considerazione del fatto che la concessionaria Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2008, n. 3702, provvede alla copertura economica e finanziaria dei lavori di competenza del Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, garantendo altresì al medesimo Commissario il necessario supporto tecnico-operativo-logistico per la progettazione e la realizzazione di tali lavori, non si applicano alla suddetta Società, sino alla durata dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, le seguenti disposizioni nonché gli eventuali ulteriori provvedimenti normativi o regolamentari che dovessero comunque disciplinare le medesime materie:

a) articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) articolo 5, commi 2, 3 e 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

13-*bis*. All'articolo 21, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56, dopo le parole: « concessionari di pubblici servizi » sono inserite le seguenti: « o fornitori di servizi pubblici essenziali », dopo le parole: « controllate, che » sono inserite le seguenti: « , da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, », le parole: « anche nell'ambito » sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente nell'ambito », le parole: « su tutto il territorio nazionale e » sono sostituite dalle seguenti: « , con una presenza di sedi strutturate in almeno la metà delle regioni italiane e di un organico di almeno 10.000 lavoratori sul territorio nazionale, e siano dotati » e le parole: « ricezione, digitalizzazione » sono sostituite dalle seguenti « digitalizzazione dei servizi al cittadino o nella digitalizzazione, ricezione ».

13-*ter*. Al fine di assicurare celerità agli interventi necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti nella Regione siciliana, nonché in considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da *deficit* idrico della medesima Regione, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, all'articolo 14-*quater* del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) »;

b) al comma 4, le parole: « delle disposizioni del codice dei contratti » fino a: « n. 36, » sono soppresse.

Articolo 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di contributi di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023 il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-*bis*, le parole: « 30 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2024 »;

b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024 »;

c) al comma 34, al primo periodo, la parola: « 2023 » è sostituita dalla seguente: « 2024 » e le parole « 31 maggio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2025 » e il terzo periodo è soppresso.

Articolo 11.

(Rifinanziamento di Fondi e interventi in materia di ricerca, assistenza e cura)

1. Le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e provvedimenti conseguenti, sono destinate, nell'ambito del predetto bilancio autonomo, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, all'incremento del fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per le finalità generali di cui agli articoli 23, 24 e 29 del medesimo codice.

2. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 23 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

4. È assegnato, nell'anno 2024, un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 dell'articolo 7.

5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Articolo 11-bis.

(Finanziamento dell'investimento « Partenariati per la ricerca e l'innovazione-Orizzonte Europa »)

1. Tenuto conto delle modifiche al PNRR approvate dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, è destinata al finanziamento dell'investimento « Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa » della missione 4, componente 2, del PNRR. Sono parimenti destinati alle medesime finalità risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024, che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, assunte con riferimento all'investimento « Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa ».

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individua il cronoprogramma procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dell'investimento di cui al comma 1, nel rispetto del cronoprogramma finanziario. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento « Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa » nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Articolo 11-ter.

(Disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale)

1. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) le parole: « sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici » sono sostituite dalle seguenti: « sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi strategici »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Fondazione può altresì operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza »;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di cura di elevata specialità, la Fondazione, acquisito il parere vincolante della regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto *non profit* partecipato dalla stessa regione ».

2. All'articolo 1, comma 951, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale » sono aggiunte le seguenti: « nonché alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza ».

3. Al fine di garantire l'integrità e la continuità delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è riconosciuto il diritto di prelazione alle fondazioni di diritto pubblico o di diritto privato istituite per legge che svolgono attività nel settore della ricerca biomedicale o che sono abilitate ad operare nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori nonché agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati. In tale ipotesi il commissario straordinario menziona l'esistenza del diritto di prelazione nell'avviso di vendita e, contestualmente alla sua pubblicazione, trasmette l'avviso al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il quale ne dà idonea pubblicità mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale. All'esito della valutazione delle offerte pervenute, compiuta ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario comunica al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le condizioni dell'offerta più vantaggiosa e il Ministero, nei successivi dieci giorni, procede con la pubblicazione della comunicazione nel proprio sito *internet* istituzionale. Il diritto di prelazione è esercitato, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al terzo periodo, mediante invio di una dichiarazione di impegno all'acquisto del complesso aziendale nei tempi e alle condizioni contenute nell'offerta risultata più vantaggiosa e con il versamento della cauzione prevista nell'avviso di vendita. La dichiarazione di impegno è inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia esercitato, il complesso aziendale è trasferito all'offerente risultato aggiudicatario. Se non sono pervenute offerte, con la comunicazione di cui al terzo periodo il commissario straordinario indica le condizioni della vendita fissate nell'avviso di vendita e la dichiarazione di impegno all'acquisto, fermi i tempi e le altre condizioni stabilite nell'avviso di vendita, è efficace anche se contiene un prezzo inferiore di non oltre un quarto al prezzo stabilito nello stesso avviso.

4. La regione Lazio può costituire o partecipare alla costituzione di soggetti *non profit* per l'acquisizione e la gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3.

Articolo 12.

(Disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università)

1. Per l'anno 2024 le risorse stanziare sul fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono destinate alla integrazione della quota base del medesimo fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Le università statali concorrono al conseguimento degli obiettivi di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del Paese in coerenza con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2024-2026, adottate ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, utilizzando le risorse a tal fine destinate per gli anni 2025 e 2026.

2. All'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, alinea, dopo le parole: « 31 dicembre 2025 », sono inserite le seguenti: « e con presa di servizio entro il 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 1-quinquies, le parole: « nei termini indicati dai medesimi provvedimenti » sono sostituite dalle seguenti: « entro i termini, rispettivamente, del 31 dicembre 2026 e del 31 dicembre 2027 » e le parole: « derivanti dall'applicazione del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « e non docente ».

Articolo 13.

(Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito)

1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, per i collegi di merito accreditati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

2. Possono accedere al contributo di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 14.

(Misure urgenti in materia di finanziamento di attività culturali)

1. Al fine di celebrare la storia, la cultura e l'arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché alla formazione dell'identità italiana, nella ricorrenza, che cade nel 2025, del venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C., è istituito il Comitato nazionale « Neapolis 2500 », di seguito denominato « Comitato ». Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso decreto determina, altresì, i compiti le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui al settimo periodo. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024. Al Comitato possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli istituti di cultura al fine di

valorizzare la storia della città di Napoli e il suo contributo per la creazione di una identità europea.

2. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 è stanziato in favore del comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a uffici già esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024.

4. All'articolo 90, comma 12, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole « in svolgimento entro il 30 giugno 2026 » sono soppresse.

4-bis. Al fine di sostenere il mercato degli strumenti musicali, all'articolo 1, comma 357, alinea, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « aree archeologiche e parchi naturali » sono inserite le seguenti: « e l'acquisto di strumenti musicali ». All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: « mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, » sono inserite le seguenti: « per l'acquisto di strumenti musicali ».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 15.

(Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri)

1. Le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che riguardano il Continente africano, presentate fino al 31 dicembre 2025, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia. Ai relativi oneri, pari a 613.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalità di cui alla lettera d) del comma 1 del suddetto articolo 72.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società SIMEST S.p.A. versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari a euro 100 milioni delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria n. 22044 e derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'effettivo versamento disposto dal primo periodo, e comunque entro il 31 dicembre 2024, l'importo ivi previsto è successivamente riassegnato al fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 16.

(Utilizzo da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. delle somme rivenienti dalla sottoscrizione di obbligazioni)

1. Le somme di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, possono essere impiegate dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. anche per le finalità di cui agli articoli 208, comma 11, lettera g), e 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 16-bis.

(Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo)

1. Al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio, è concesso, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all'entità del reale danno economico patito, sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuate dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 luglio 2022 e dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2022, n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 37 del 14 febbraio 2024. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo di rimborso per le spese di gestione.

2. La concessione dei contributi economici di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità dell'AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: « idonee al contenimento dei cinghiali selvatici » sono aggiunte le seguenti: « ; spetta alle società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, quali strade bianche, tombini, sottopassi o corsi d'acqua, ovvero al di sopra nei tratti in galleria, previa approvazione da parte del Commissario straordinario degli interventi e delle modalità di finanziamento dei corrispondenti oneri » e, al terzo periodo, dopo le parole: « per l'anno 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e di 13 milioni di euro per l'anno 2025 »;

b) al comma 2-quinquies, le parole: « , pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, » sono soppresse, dopo le parole: « si provvede » sono inserite le seguenti: « , quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, » e dopo le parole: « dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 » sono aggiunte le seguenti: « , quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo in conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 »;

c) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

« 2-sexies. Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il Commissario straordinario è, altresì, autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, conferiscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ».

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, lettera c), pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

CAPO IV

MISURE ECONOMICHE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 17.

(Disposizioni in materia di incasso da parte dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali)

1. Gli enti locali che non hanno aperto propri conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, vi provvedono entro il 31 dicembre 2025. Fino al momento dell'adempimento di tale obbligo da parte degli enti locali interessati, nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno incassato direttamente le entrate degli enti locali che hanno loro affidato la relativa riscossione, non trova applicazione l'articolo 14, comma 2, lettera i), e comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, sempre che gli stessi soggetti riversino entro dieci giorni le somme incassate sul conto di tesoreria dell'ente locale cui spettano.

2. Dopo l'apertura del conto corrente dedicato di cui al comma 1, entro la data ivi indicata, se i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, continuano nondimeno ad incassare direttamente le somme di cui al medesimo comma 1, gli stessi decadono di diritto dalle singole gestioni in relazione alle quali tale incasso diretto viene protratto. Se gli enti locali non adempiono all'obbligo di cui al comma 1 entro la data ivi indicata, i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026 restano sospesi di diritto sino all'effettivo adempimento del predetto obbligo.

2-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2023 rispetto al 2019 per l'anno 2024 ».

Articolo 17-bis.

(Rispetto dei tempi di pagamento e recupero forzoso di entrate proprie delle province e delle città metropolitane)

1. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 419 è inserito il seguente:

« 419-bis. Per le province e le città metropolitane in dissesto o in piano di riequilibrio, ovvero che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato disponibile nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

Articolo 17-ter.

(Proroga dell'utilizzo libero delle economie da mutuo)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la parola: « 2026 » è sostituita dalla seguente: « 2027 ».

Articolo 18.

(Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)

1. L'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che le risorse di cui al medesimo comma sono anche quelle di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla Sezione degli enti locali del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, e successivi rifinanziamenti.

Articolo 18-bis.

(Deroga ai vincoli di utilizzo dell'avanzo di amministrazione previsti dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

1. Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti sia stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR.

Articolo 18-ter.

(Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre ».

Articolo 18-quater.

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi complessivi.

2. A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera che abbia espletato le funzioni di cui al citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del citato articolo 12-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, per i quali il periodo massimo di incarico di ventiquattro mesi sia scaduto nei centoventi giorni precedenti alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore.

4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi del presente articolo, consegue l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, del 16 maggio 2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti con popolazione fino a 3.000 abitanti.

5. I periodi di incarico svolti ai sensi del presente articolo rilevano esclusivamente ai fini economici, ferma restando, la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del citato CCNL del 16 maggio 2001.

6. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche, » e le parole: « due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un mese »;

b) al terzo periodo, le parole: « Nel biennio successivo alla » sono sostituite dalle seguenti: « Nei tre anni dalla ».

7. All'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la lettera a) è abrogata.

8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.

Articolo 18-quinquies.

(Disposizioni finanziarie in materia di PNRR)

1. Al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.

2. In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai soggetti attuatori ed è resa disponibile per essere esibita in sede di *audit* e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità ai quali le Amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 19.

(Misure in materia di revisione della spesa in favore delle regioni)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 527:

1) al secondo periodo, le parole « 31 maggio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 settembre 2024 »;

2) al terzo periodo, le parole « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 ottobre 2024 »;

3) al quarto periodo, le parole « entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed » sono soppresse;

b) dopo il comma 527, sono inseriti i seguenti:

« 527-bis. Per il solo anno 2024, il contributo di cui al comma 527 è corrisposto secondo le modalità di cui ai commi 527-ter, 527-quater e 527-quinquies.

527-ter. Al fine di assolvere in termini di indebitamento netto e fabbisogno al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 527, le regioni a statuto ordinario che sono in disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023, compreso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, con legge regionale autorizzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'iscrizione di un fondo nella parte corrente del primo esercizio del bilancio di previsione 2024-2026, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis alla presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo è capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-bis. Alla fine dell'esercizio 2024, il fondo di cui al primo periodo, su cui non è possibile disporre impegni, costituisce un'economia che concorre al ripiano del disavanzo di amministrazione, da effettuare per un importo pari a quello previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dal suddetto fondo.

527-quater. Qualora, in sede di approvazione del rendiconto 2024, il disavanzo di amministrazione non sia migliorato, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio 2024 incrementato dell'importo del fondo di cui al comma 527-ter, fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024, le quote del disavanzo non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento al medesimo esercizio. La costituzione del fondo di cui al comma 527-ter è finanziata attraverso risorse di parte corrente, ad esclusione degli stanziamenti di spesa riguardanti "Redditi da lavoro dipendente", sanità e trasferimenti agli enti locali.

527-quinquies. Il concorso alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 527 per le Regioni a statuto ordinario è realizzato mediante la riduzione per un importo pari a 305 milioni di euro nell'anno 2024 delle risorse iscritte nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria", azione "Interessi sui conti di tesoreria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. »;

c) dopo l'allegato VI, è inserito il seguente:

« Allegato VI-bis

(Articolo 1, comma 527-ter)

REGIONI	Percentuali di riparto	Riparto contributo RSO per l'anno 2024
Abruzzo	3,16	9.645.865,79
Basilicata	2,50	7.620.665,79
Calabria	4,46	13.604.765,79
Campania	10,54	32.146.518,41

Emilia-Romagna	8,51	25.945.065,79
Lazio	11,70	35.695.113,16
Liguria	3,10	9.457.407,90
Lombardia	17,48	53.321.705,27
Marche	3,48	10.621.223,69
Molise	0,96	2.919.492,10
Piemonte	8,23	25.092.992,10
Puglia	8,15	24.865.686,83
Toscana	7,82	23.842.813,17
Umbria	1,96	5.984.260,52
Veneto	7,95	24.236.423,69
TOTALE	100,00	305.000.000,00

».

Articolo 20.

(Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)

1. Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei *tour operator*, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 13.000.000 per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a euro 6.500.000, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui del fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

3. Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1 possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30 per cento rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni interessati dalla misura e definiti i criteri per la quantificazione del sostegno nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e l'erogazione delle risorse entro e non oltre il 31 dicembre 2024, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

Articolo 21.

(Misure urgenti di sostegno ai nuclei familiari del complesso edilizio denominato « Le Vele » dell'area di Scampia)

1. Il Comune di Napoli può assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari risultanti dagli elenchi dei soggetti censiti dall'unità operativa tutela del Patrimonio della Polizia Locale del Comune di Napoli oggetto di recepimento da parte della Regione Campania nel decreto del direttore generale per il governo del territorio n. 112 del 4 giugno 2024, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 43 del 10 giugno 2024, detentori delle unità immobiliari, facenti parte del complesso edilizio denominato « Le Vele », Vela celeste B, dell'area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024. Il contributo è riconosciuto rispettivamente fino ad un massimo di euro 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari, fino ad un massimo di euro 500,00 mensili per i nuclei familiari composti da due persone, fino ad un massimo di euro 700,00 mensili per quelli composti da tre persone, fino ad un massimo di euro 800,00 mensili per quelli composti da quattro persone e fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più persone. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in favore dei nuclei familiari di cui al comma 1, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

4. Ai fini del ristoro in favore del comune di Napoli, entro il limite massimo di cui al comma 5, il Ministero dell'interno procede all'erogazione delle relative risorse, previa specifica attestazione da parte del comune stesso dei contributi erogati ai sensi del comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 934.000 per l'anno 2024 e di euro 2.101.200 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 22.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. Per gli Allegati 1, 2 e 3 si rinvia all'Atto Senato 1222-A (pagg. 120-133).

CONDIZIONE POSTA DALLA 5^A COMMISSIONE E ACCETTATA DAL GOVERNO

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 2-*quater* (Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale), siano apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, e al comma 3, le parole: "l'incremento dello stesso calcolato" siano sostituite dalle seguenti: "il valore dello stesso incrementato";

b) al comma 9, sia soppresso il secondo periodo;

- all'articolo 11, comma 5-*ter*, dopo il primo periodo sia aggiunto il seguente:

"Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.";

- all'articolo 14, comma 5-*bis*, il primo periodo sia sostituito dai seguenti:

"L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

Allegato B

Parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1222

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 2-*quater* (*Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale*), siano apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, e al comma 3, le parole: "l'incremento dello stesso calcolato" siano sostituite dalle seguenti: "il valore dello stesso incrementato";

b) al comma 9, sia soppresso il secondo periodo;

- all'articolo 11, comma 5-*ter*, dopo il primo periodo sia aggiunto il seguente: "Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.";

- all'articolo 14, comma 5-*bis*, il primo periodo sia sostituito dai seguenti: "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".